COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

53.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE	PAG.
PAG	1211021-1-1
Sostituzioni:	lità alle lavoratrici esercenti attività
Presidente 61	, , , ,
Proposta di legge (Discussione e approva-	Anselmi Tina ed altri: Assegno di nata-
zione):	lità alle lavoratrici artigiane (2202) . 612
BIANCHI FORTUNATO ed altri: Estensione	PRESIDENTE 612, 613, 614
del servizio di riscossione dei contri-	615, 616, 617, 621, 622, 623, 624, 625
buti associativi tramite gli enti previ-	626, 627, 628, 629, 630, 631, 634, 636
denziali alle categorie non agricole	637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 647
(953) 610	649, 650, 651, 652, 654, 656, 657, 658
PRESIDENTE 610, 611	ALINI 617, 618, 621, 634, 640, 656
AZIMONTI, Relatore 610, 611	ANSELMI TINA, Relatore . 013, 014, 015, 017
BIANCHI FORTUNATO 611	620, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630
BORRA 610	631, 632, 634, 636, 637, 641, 642, 643
RAMPA, Sottosegretario di Stato per il	645, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 657
lavoro e la previdenza sociale . 610, 611	AZIMONTI 618, 621, 623, 650
SULOTTO 610	BIANCHI FORTUNATO
	BRUNI
Votazione segreta:	CAMBA
Presidente 612	
Proposte di legge (Seguito della discussione e	GRAMEGNA 614, 616, 618, 621, 622, 624 625, 627, 632, 640, 648, 649, 650
approvazione):	LOBIANCO 625, 627, 647
Pazzaglia ed altri: Modifiche alla legge	Lodi Faustini Fustini Adriana 617, 620
26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica	621, 622, 639, 652, 655
ed economica delle lavoratrici madri e	MANCINI VINCENZO 614, 638, 645
degli asili nido (359);	647, 648, 650, 656
Novella ed altri: Perequazione dei tratta-	PAZZAGLIA . 620, 639, 640, 641, 650, 654, 657
menti di maternità e modifiche alla	PICCINELLI 614, 615, 617, 618, 620, 621
legge 26 agosto 1950, n. 860, concer-	627, 631, 640, 647, 648, 649, 651
nente le lavoratrici madri (795); Storti ed altri: Perequazione dei tratta-	RAMPA, Sottosegretario di Stato per il
menti di maternità e modifiche alla	lavoro e la previdenza sociale . 613, 614
legge 26 agosto 1950, n. 860, concer-	615, 617, 618, 622, 624, 625, 626, 627
nente le lavoratrici madri (804);	628, 629, 630, 631, 632, 634, 637, 638
Polotti ed altri: Perequazione dei tratta-	639, 641, 642, 643, 645, 647, 648, 649
menti di maternità e modifiche alla	650, 651, 652, 655, 657
legge 26 agosto 1950, n. 860 (981);	SGARBI EOMPANI LUCIANA 615, 617, 619
Bonomi ed altri: Corresposione di un as-	621, 626, 627, 629, 630, 634 637, 638, 641, 650, 651, 656
segno di natalità alle coltivatrici di-	SULOTTO
rette (1992);	TOGNONI 614, 615
SGARBI BOMPANI LUCIANA ed altri: Corre-	
sponsione di un assegno di parto alle	Votazione segreta:
coltivatrici dirette (2054);	PRESIDENTE 658

La seduta comincia alle 9.

MANCINI VINCENZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Giuliano Pajetta e Verga sono stati sostituiti nella seduta odierna rispettivamente dai deputati Adriana Lodi Faustini Fustini e Pandolfi.

Discussione della proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri: Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole (953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fortunato Bianchi, Biaggi, Polotti, Gunnella, Nucci, Tambroni Armaroli, Girardin, Dell'Armellina, Allegri, Fusaro, Gerbino, Rognoni, Marchetti, Gitti, Vincenzo Mancini, Origlia, Ceruti e Zaffanella: « Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole ».

L'onorevole Azimonti ha facoltà di svolgere la relazione.

AZIMONTI, Relatore. La proposta di legge n. 953 dell'onorevole Fortunato Bianchi ed altri, sottoposta al nostro esame, non dovrebbe incontrare alcun ostacolo per la sua approvazione. Essa, infatti, risponde ad una istanza avanzata da ogni parte politica allorché si procedette alla votazione della legge 12 marzo 1968, n. 334, concernente il riordinamento in materia di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali, e di contributi unificati in agricoltura. Nella predetta legge è stato previsto di conferire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di autorizzare l'ente preposto alla formazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ed alla riscossione dei relativi contributi, a riscuotere, per conto delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura a carattere nazionale, i contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti, nonché i contributi per l'assistenza contrattuale e per la integrazione dei trattamenti obbligatori di previdenza e assistenza sociale che siano stabiliti dai contratti collettivi (articolo 11).

Appare quindi più che opportuno equiparare il mondo dell'industria e dei servizi terziari a quello agricolo, tanto più se si pone mente all'importanza del ruolo che l'organizzazione sindacale assolve nella realtà dello Stato democratico.

Né si deve dimenticare che il provvedimento, limitandosi ad estendere la norma prevista dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e indicando negli istituti nazionali – INPS, INAM, INAIL – gli eventuali enti delegati alla riscossione, riafferma il carattere facoltativo di usufruire o meno del servizio da parte delle organizzazioni sindacali, facendo così salva la loro piena autonomia nel ritenerlo opportuno o meno.

Al relatore pare quindi che il provvedimento oggi al nostro esame possa essere senz'altro approvato, essendo evidente la salvaguardia della piena autonomia delle organizzazioni sindacali nel ricorrere o meno al servizio previsto. Debbo aggiungere che, come relatore, ho ricevuto anche sollecitazioni da parte delle stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali non ritengono di ricorrere al servizio suddetto per tutte le categorie, ma per altre sì: e cioè per quelle per cui organizzare la raccolta dei contributi si rivela difficile. È chiaro quindi che, stando così le cose, un servizio di questa natura agevolerebbe alquanto le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SULOTTO. Pur constatando che il provvedimento avrà un'applicazione limitata perché, per i grandi complessi industriali, oggi praticamente i contributi sindacali sono raccolti da delegati, da organizzazioni aziendali, ecc., ci dichiariamo favorevoli, perché esso servirà soprattutto alle organizzazioni sindacali che si trovano in condizioni difficili.

BORRA. Dichiaro l'adesione del gruppo democristiano al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi sembra necessario modificare il provvedimento, lasciandone inalterata la sostanza ma perfezio-

nando le ultime due righe del testo, che regolano la modalità di riscossione nel settore agricolo.

Ora, siccome si prevede anche un aspetto di carattere, direi, regolamentare, bisognerebbe non soltanto citare i criteri ma anche modificare il testo, facendo riferimento specifico alle convenzioni con cui il Ministero del lavoro autorizza gli istituti di cui al primo comma.

Vorrei fare presente un secondo aspetto, che appare evidente e che in un certo senso è limitativo del provvedimento. Si legge nel testo della proposta di legge che l'autorizzazione viene data: « su richiesta delle associazioni sindacali rappresentate nei rispettivi consigli di amministrazione ». Nei grandi consigli di amministrazione sono presenti tutte le organizzazioni rappresentative. Però, vi possono essere dei casi in cui talune organizzazioni di una certa rilevanza non sono rappresentate. Allora si deve provvedere, con una autorizzazione al Ministro del lavoro, a estendere il provvedimento anche alle altre organizzazioni rappresentative che lo chiedessero.

Al fine di meglio precisare la formulazione tecnica della norma, il Governo propone il seguente testo, sostitutivo dell'articolo unico:

"L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere, per i settori non agricoli, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi unificati avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ».

AZIMONTI, Relatore. Sono d'accordo per l'inserimento delle parole « a carattere nazionale » dopo le parole « associazioni sindacali », perché mi sembra una dizione molto più logica. Anche per quanto riguarda la rimanente parte del testo sostitutivo non ho difficoltà. Desidero però osservare che già quando si fa riferimento ai criteri previsti dall'articolo 11, della legge 12 marzo 1968, n. 334, è chiaro cosa si intenda stabilire, anche senza riportare l'intero testo dell'articolo medesimo.

Comunque, se si preferisce la dizione più estesa, per quanto riguarda il relatore non vi sono difficoltà.

Suggerirei, per altro, di sopprimere la parola: « unificati », al terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo unico proposto dal Governo, perché nel settore dell'industria non vi sono contributi unificati.

BIANCHI FORTUNATO. Posso essere anche favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. L'ultimo comma potrebbe essere interpretato in una prospettiva diversa, nel senso che, qualora si procedesse alla esazione di contributi unificati in modo difforme dall'attuale, si applicherebbero le norme previste dall'articolo 3.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per non ingenerare dubbi, sono d'accordo nell'eliminare la parola « unificati ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, possono essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali rappresentate nei rispettivi consigli di amministrazione, ad assumere, per i settori non agricoli, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai

contratti di lavoro, secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo accettato dal relatore.

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

"L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere, per i settori non agricoli, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 ».

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Votazione segreta.

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri: « Estensione del servizio di riscossio-

ne dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole» (953).

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Alini, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Caponi, Dall'Armellina, di Marino, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Nucci, Lodi Faustini Fustini Adriana, Pavone, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tambroni, Tognoni e Pandolfi.

Seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri n. 359; Novella ed altri n. 795, Storti ed altri n. 804; Polotti ed altri n. 981; Bonomi ed altri n. 1992; Sgarbi Bompani Luciana ed altri n. 2053; Anselmi Tina ed altri n. 2201; Anselmi Tina ed altri n. 2202, concernenti: Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e gli asili nido, e la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici esercenti attività commerciali e alle lavoratrici artigiane.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri, n. 359; Novella ed altri, n. 795; Storti ed altri, n. 804; Polotti ed altri, n. 981; Bonomi ed altri, n. 1992; Sgarbi Bompani Luciana ed altri, n. 2054; Anselmi Tina ed altri, n. 2201, ed Anselmi Tina ed altri, n. 2202, concernenti: « Modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e gli asili nido, e la corresponsione di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici esercenti attività commerciali e alle lavoratrici artigiane ».

Ricordo ai colleghi che, dopo aver concluso nelle precedenti sedute la discussione sulle linee generali, possiamo passare ora all'esame degli articoli nel testo unificato

elaborato dal Comitato ristretto. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli, 2, 4, 6 e 9.

Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero ricordare ai colleghi che la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma e al miglioramento dei trattamenti presidenziali si sta occupando delle lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, per cui dovremmo cercare di armonizzare le decisioni che stiamo prendendo con il decreto legislativo di prossima emanazione, relativo a quella categoria. Pertanto, anche in base ad un accordo preso con il Presidente di quella Commissione, onorevole Zanibelli, dopo il secondo comma, dovremmo inserire il seguente: « Alle lavoratrici addette ai servizi domestici familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in volazione l'emendamento del Governo

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito all'emendamento approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dal-

le regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo, di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.

Alle lavoratrici addette ai servizi domestici familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

ART. 2.

Le lavoratrici non possono essere licenziate all'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

- a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964 e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale, e, sempreché non si trovino in periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.

v legislatura — tredicesima commissione — seduta del 2 dicembre 1971

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta.

Gli onorevoli Camba, Ferioli e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole « entro novanta giorni » con le parole « entro quarantacinque giorni ».

Poiché i firmatari non sono presenti s'intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

L'onorevole Piccinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) di notevole inadempimento da parte della lavoratrice costituente giusta causa o giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro ».

PICCINELLI. Vorrei precisare che le ragioni per le quali ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento sono soprattutto formali. Si è dimenticato che, dall'approvazione della vigente legge sulle lavoratrici madri ad oggi, è stata approvata la legge n. 604 del 1966, la quale prevede che il licenziamento possa avvenire non solo per giusta causa ma anche per giustificato motivo. Quindi, sembrerebbe logico che ci si soffermasse a considerare se motivo di non applicazione del divieto di licenziamento debba essere soltanto la colpa grave o anche il giustificato motivo di cui all'articolo 1 della legge del 1966, n. 604.

Perciò sottolineo l'opportunità che la lettera a) del terzo comma dell'articolo 2 venga modificata, lasciando però alla Commissione il compito di valutare se debba o no essere inserito, dopo la giusta causa, anche il giustificato motivo.

GRAMEGNA. A noi sembra che l'emendamento proposto dall'onorevole Piccinelli sia un po' troppo estensivo dei motivi del licenziamento ammesso. Pertanto, ci sembra opportuno che il testo redatto dal Comitato ristretto resti invariato

MANCINI VINCENZO. Sarebbe, semmai, più opportuno stabilire che il divieto di licenziamento non si applica nell'ipotesi di cui alla lettera a) dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, sullo statuto dei lavoratori.

PICCINELLI. A me sembra opportuno che si introduca questo emendamento perché altrimenti corriamo il rischio di fare una legge che non tenga conto delle modifiche legislative avvenute fino a oggi.

D'altro canto, non ho nulla in contrario a che si faccia riferimento all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, il quale a sua volta fa riferimento alla legge n. 604. Non è che si modifichi niente. Sono formulazioni equivalenti: « alle ipotesi di cui all'articolo 1 della legge n. 604 » oppure: « alle ipotesi di cui all'articolo 18 della legge n. 300 », il quale precisa le stesse ipotesi, pure con conseguenze diverse. Comunque, le ipotesi in cui non si applica il divieto di licenziamento resterebbero sempre la colpa grave e il giustificato motivo.

TOGNONI. Se vogliamo richiamare le norme dello statuto dei lavoratori, dobbiamo ricorrere ad una formulazione più chiara.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Non mi sento di accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Piccinelli, ma preferisco il testo del Comitato ristretto.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi sembra che si possa accettare il testo del Comitato ristretto anche perché, in un provvedimento come questo, che riguarda un così particolare settore sociale ed uno speciale tipo di rapporto di lavoro, tutto consiglia a prevedere solo la giusta causa di licenziamento, in presenza di qualcosa di obiettivamente e veramente grave.

PICCINELLI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Alini, Aldrovandi e Tognoni hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al termine dell'ultimo comma, le parole: « sempre che il reparto stesso abbia autonomia funzionale ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ritiene questo emendamento niente affatto chiarificatore, ed anzi in grado di generare un notevole grado di confusione interpretativa, cosa – credo – del tutto contraria alle intenzioni dei presentatori.

TOGNONI. Oggi il movimento sindacale si trova in condizioni di forza, ma bisogna pensare anche al futuro. Il problema è all'attenzione dei partiti e dell'opinione pubblica, per cui licenziamenti di donne in queste condizioni non se ne verificano. Ma noi ricordiamo anche periodi in cui sono stati organizzati reparti (che venivano anche chiamati « reparti-confino ») che, ad un certo momento, venivano chiusi. Con il che si ha lo strumento per sospendere la lavoratrice. Perciò, se vogliamo veramente tutelare le lavoratrici madri, dobbiamo fermarci all'azienda, o almeno prevedere che si tratti di reparti dotati di autonomia funzionale.

ANSELMI TINA, Relatore. Sono favorevole all'emendamento Gramegna, mentre non sono favorevole alla tesi dell'onorevole Tognoni, secondo cui si dovrebbe prevedere solo il caso di sospensione dell'attività dell'azienda, perché, soprattutto nelle grandi aziende, esistono reparti che, per ragioni di rinnovamento, sospendono l'attività. In quel caso, le lavoratrici madri – secondo l'onorevole Tognoni – dovrebbero essere trasferite in altri reparti, mentre gli altri lavoratori dovrebbero restare sospesi. In tal modo, a mio avviso, si concederebbe un trattamento di favore discriminato alle lavoratrici madri.

TOGNONI. Mi rimetto all'emendamento Gramegna.

PICCINELLI. Desidero sottolineare, per un chiarimento, che, all'ultimo comma dell'articolo 2, per sospensione, si deve intendere soltanto quella legata alla riduzione dell'attività dell'azienda.

PRESIDENTE. Ci si riferisce soltanto al caso in cui l'azienda, o un suo reparto, sospendano l'attività.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Evidentemente, non si prende in considerazione un altro tipo di sospensione che possa intervenire: ad esempio, quella per motivi disciplinari o per qualche altro motivo, ma si considera soltanto la sospensione che avvenga per una cessazione o una riduzione di attività.

Vorrei, poi, dire all'onorevole Tognoni che mi pare un po' difficile, anche per ragioni fisiologiche, configurare un « reparto-confino » di lavoratrici madri al settimo mese. A parte questa considerazione, che non è una battuta, ma è una constatazione obiettiva, non è possibile escludere il caso di una azienda in cui – per salvaguardare, ad esempio, il rilancio dell'occupazione e dove operino anche altre provvidenze, come la Cassa integrazione guadagni – ad un certo punto sia messo in integrazione un solo reparto invece dell'intera azienda.

La riduzione e redistribuzione della manodopera sono fatti essenzialmente contrattuali e sindacali, che non rientrano nell'ambito della disciplina della legge. Mi sembra opportuno parlare di «reparto» e non di « reparto con autonomia funzionale », perché, in questo secondo caso, creeremmo un contenzioso immediato anche a livello di fabbrica. Infatti, si potrebbe dare un'interpretazione di autonomia funzionale, nel senso che un reparto con una autonomia funzionale è, in realtà, una fabbrica. Se le cose stanno così, allora avrebbe ragione l'onorevole Tognoni: sarebbe meglio parlare di unità aziendali, come si è già fatto in altre leggi. Però, il Governo è contrario, perché, veramente, in questo modo, invece di estendere certi diritti, nella sostanza facciamo in modo che essi vengano negati, irrigidendo i margini per l'azione sindacale. Non è, la nostra, una opposizione di principio, ma piuttosto la ricerca di una soluzione che non neghi l'esistenza di una realtà verificabile in ogni momento.

Comunque ricapitolando, se si intende che il reparto con autonomia funzionale è un'altra azienda, allora il Governo dice « no » perché, rispetto all'obiettivo proposto, sarebbe più chiara la precedente interpretazione. Se poi le cose non stanno così, insisto perché alla parola « reparto » sia lasciato il suo primo significato, perché non si può creare un « reparto-confino » per le donne partorienti, mentre può sempre accadere che un reparto della fabbrica sia messo in integrazione.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Reparto con autonomia funzionale, secondo noi, vuol dire che in quel reparto si svolge solo un certo tipo di lavoro che individua il reparto stesso: in questo senso avevamo avanzato la proposta di emendamento.

ANSELMI TINA, Relatore. Infatti in questo senso lo avevo accolto.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Se l'interpretazione è quella di un reparto la cui auto-

nomia può essere funzionale, ma comunque sia sempre dentro l'azienda, senza che si tratti di una unità aziendale a sé stante, allora il Governo può essere favorevole all'emendamento.

GRAMEGNA. È questo il significato che noi attribuiamo al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in volazione l'emendamento Gramegna.

(E approvato).

Onorevole Camba, mantiene il suo emendamento al secondo comma?

CAMBA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che, con la modifica testé approvata, risulta del seguente tenore:

ART. 2

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

- a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
- c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964 e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

ART 3.

È vietato adibire al trasporto e al sollevamento dei pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano delerminati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.

I deputati Gramegna, Alini, Sgarbi Bompani Luciana, Sullotto e Tognoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente:

« In attesa che le regioni provvedano a determinare i lavori che possono considerarsi pericolosi, faticosi e insalubri, questi restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 ».

PICCINELLI. Desidero avere un chiarimento sulla portata del primo comma dell'articolo 3 e su quella del secondo comma dell'articolo 4, legato alla lettera c) dell'articolo 5.

Nel primo comma dell'articolo 3 si parla di divieto di adibire lavoratrici gestanti o madri al trasporto e al sollevamento di pesi nonché a lavori faticosi, mentre al secondo comma dell'articolo 4 si prevede la possibilità di fatto di adibire le lavoratrici madri a questi tipi di lavoro Vi è dunque un divieto oppure una facoltà? Non solo, ma all'articolo 5 di fatto si danno dei poteri di autorizzazione all'ispettorato del lavoro in relazione a tali lavorazioni. Aggiungo che, se anche non vi è contraddizione interna, indubbiamente c'è qualcosa che non quadra perfettamente.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. A mio avviso, è opportuno chiarire il dubbio affacciato dall'onorevole Piccinelli con idoneo emendamento che mi riservo di presentare all'articolo 4.

ANSELMI TINA, Relatore. Per tornare all'emendamento Gramegna, debbo dire che non sono d'accordo, perché ritengo che l'indicazione relativa a quali lavori possano essere considerati pericolosi debba avere un carattere unitario per tutto il paese; quindi, non si tratta di materia che può essere demandata alle regioni.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Pensavo che questo emendamento si sarebbe illustrato da sé, invece non è così. Comunque, voglio dire che le tabelle a carattere nazionale escludono sempre qualcosa, non essendo possibile tener conto di tutte le variazioni che avvengono a livello della produzione zona per zona.

Anche se sono del parere che il coordinamento generale debba rimanere a livello statale, non v'è dubbio che la verifica delle singole situazioni deve essere fatta sul posto, e quindi regione per regione. Per il futuro, dobbiamo prevedere che le tabelle vengano elaborate a livello regionale, con la collaborazione dei comuni, perché certe particolari condizioni di pericolosità possono essere verificate non a livello governativo, ma solo a livello locale. Per esempio, la produzione chimica in un complesso urbano può essere pericolosa per la donna gestante, mentre, se avviene in campagna, in una zona adatta, può non esserlo.

ALINI. Desidero sottolineare l'esigenza contenuta nell'emendamento Gramegna. A parte il fatto che il riferimento alla tabella ha carattere di provvisorietà, il nocciolo della questione è che non può esistere un parametro nazionale, dovendo essere fatte localmente le valutazioni, in base anche ad una delle direttive di fondo cui questa legge si deve ispirare. Infatti, se in un prossimo futuro vorremmo attribuire determinati poteri alle regioni in questa materia, sin d'ora dobbiamo prefiguare il domani verso cui ci orienteremo.

Ritengo che i colleghi dovrebbero riflettere su questo principio, sostenuto non solo dai partiti di opposizione, ma anche da quelli di maggioranza, e che rappresenta uno dei temi di fondo della battaglia delle organizzazioni sindacali.

BRUNI. A proposito di quanto ha detto la onorevole Lodi Faustini Fustini Adriana e di quello cui accennava l'onorevole Alini, desidero parlare di una recente esperienza della mia regione, dove è molto diffusa l'industria dei mobili, con largo impiego di manodopera femminile.

Fino ad un anno fa, per la lucidatura dei mobili si usava un certo materiale chimico; ora esso è stato sostituito da macchine elettroniche, che hanno dato il via ad una situazione drammatica (la questione sarà sollevata anche da altri colleghi in Parlamento) perché molti operai si sono ammalati gravemente di una malattia le cui origini rimangono tuttora sconosciute, e hanno dovuto sospendere il lavoro.

Allora, se noi fissiamo una tabella di carattere generale, si può verificare il caso che la realtà della fabbrica sia sempre arretrata nei confronti dello sviluppo tecnologico.

PRESIDENTE. Noi stiamo dicendo cose di grande interesse, ma che non hanno poi attuazione, mentre dovremmo impegnarci a giungere a questo decentramento il giorno in cui avremo qualche idea chiara sui compiti della regione.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. In questo caso è lei, signor Presidente, che anticipa certe cose.

PRESIDENTE. Diamo la sensazione di delegare poteri che non possiamo delegare.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Lasciamolo sostenere all'onorevole Rampa.

PICCINELLI. Non voglio entrare nel merito di una discussione che sarebbe anche interessantissima: quella circa l'opportunità che certe tabelle vengano disposte da un organo piuttosto che da un altro. A me sembra però necessaria una armonizzazione tra queste leggi e le altre. Fino a quando l'antinfortunistica sarà di competenza del Ministero del lavoro, non sarà possibile pensare che, da una parte, continuiamo a legiferare in questa materia e, dall'altra, deleghiamo competenze normative in materia alle regioni.

Valutiamo, pure, se sia o no opportuno delegare certi poteri alla competenza delle regioni. Ma fino a quando la competenza sarà dello Stato non vedo come potremo prevedere una norma di questo genere.

ALINI. Capisco queste argomentazioni, però, a mano a mano che procediamo, io mi chiedo fino a che punto noi possiamo legiferare su aspetti di carattere sanitario che sono, fra l'altro, anche di competenza di un'altra Commissione. Noi possiamo certamente approvare norme di tutela giuridica e amministrativa nei confronti delle lavoratrici madri, ma dobbiamo cercare di non chiudere gli occhi di fronte a problemi che si collegano con interessi di carattere sanitario.

AZIMONTI. Non riesco a convincermi che la determinazione della pericolosità di alcune attività produttivi possa variare da regione a regione, pur accettando, ma senza troppa convinzione, che vi possano essere aspetti particolari. Ma la cosa che mi preoccupa è se sia corretta prassi legislativa introdurre una disposizione, sia pure auspicabile, in un testo di legge in cui allo stato attuale delle cose la competenza è ben determinata al Ministero del lavoro e, in caso contrario, spetterebbe ad altre Commissione attribuire altrimenti.

Perciò, se vi sono ragioni per attribuire la competenza alle regioni (cosa che io auspico), si può redigere un ordine del giorno. Ma introdurre nel testo del provvedimento uno « spezzone » di questo tipo mi sembra poco serio.

GRAMEGNA. Per esempio consideriamo l'agricoltura: vi sono regioni in cui la raccolta delle olive presenta un grado di pericolosità più alto rispetto ad altre zone. In alcune zone del paese, la raccolta delle olive si fa salendo su delle scale a pioli appoggiate

agli alberi. Se una scala cade, ci si può lasciare la pelle. La stessa pericolosità non ha la raccolta delle olive nelle zone in cui essa è praticata a terra.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il problema esiste. Tanto è vero che (tutti ricordano) lo abbiamo affrontato in altra seduta, con atteggiamento capovolto rispetto a quello di oggi. Cioè, quando il Governo presentò il disegno di legge delega per l'antinfortunistica, si sentì rispondere dall'onorevole Rossinovich e da altri che bisognava, prima di esprimere un giudizio, collegare il nostro giudizio di merito con ciò che la riforma sanitaria avrebbe determinato. Allora, si ricordò che bisognava sentire la Commissione sanità. Si rispose, però, che non si potevano prendere provvedimenti perché la riforma sanitaria non era ancora una realtà, e la discussione rimase purtroppo bloccata.

Ecco perché è un po' un errore di metodo considerare questo emendamento proposto dal gruppo comunista come staccato da altri emendamenti che seguono all'articolo 3.

Presentemente, i poteri di cui parliamo spettano per legge al Ministero del lavoro, ed in particolare all'ispettorato del lavoro, anche se in seguito potranno essere trasferiti alle regioni e alle unità sanitarie locali. Ancora oggi, in sede di discussione per la riforma sanitaria, si stanno esaminando i problemi relativi ai futuri compiti dell'ispettorato del lavoro e delle unità sanitarie locali, al rapporto tra gli indirizzi nazionali in campo sanitario e il coordinamento tra il Ministero del lavoro, uffici periferici ed enti autonomi preposti al servizio sanitario; si prendono anche in considerazione le competenze dei settori dell'igiene, della medicina del lavoro e dell'infortunistica. Aggiungo che tutti questi problemi, forse prima regolati in termini più centralistici, vengono ora visti alla luce di un possibile intervento da parte dei lavoratori volto a determinare una presenza decisionale nelle scelte che verranno prese dalle unità sanitarie locali.

Questi sono gli orientamenti che forse il Governo potrà seguire quando si sarà trovata la copertura finanziaria occorrente per la riforma sanitaria. Cosa diversa è però anticipare oggi soluzioni che non sappiamo quando potranno essere realizzate. Infatti, anche se potessimo e volessimo varare subito la riforma sanitaria, le unità sanitarie locali non diverrebbero operative prima di un anno,

un anno e mezzo. È per questo che non ritengo possibile legiferare in relazione ad ipotesi future, che forse si realizzeranno, ma che, per il momento, non hanno conforto finanziario né sostanza politica. Ed è impossibile introdurre strumenti che tutti ci auguriamo esistano un giorno ma che per il momento non ci sono.

Il Governo non può quindi accettare lo emendamento proposto. e neppure gli altri analoghi presentati dal gruppo comunista ad altri articoli del provvedimento.

Ritengo, poi, che debba intervenire un giudizio scientifico per il riconoscimento delle malattie professionali e la determinazione di particolari condizioni difficili per le lavoratrici madri, al fine di tutelarne la salute. Ed è perciò giusto che tali compiti siano affidati non tanto ad un regolamento di attuazione della legge quanto al diretto intervento del Ministero del lavoro, magari sentito anche il Ministero della sanità. Si definirà così ciò che né la legge né il regolamento attualmente prevedono, anche tenendo conto di tutti quei fattori fisiologici, patologici ed ambientali che si potranno meglio individuare in base ai più recenti studi e congressi.

Ho voluto dare tutti questi chiarimenti perché se oggi, quale rappresentante del Governo, devo dichiararmi contrario agli emendamenti proposti, voglio però anche anticipare l'atteggiamento del Governo in termini di prospettiva politica, ed assicurare che si terrà conto di tutto quanto potrà riuscire a vantaggio delle condizioni delle lavoratrici madri.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Devo riconoscere che il sottosegretario Rampa ha messo il dito sulla piaga, in quanto siamo arrivati ad un nodo tra i più qualificanti per quanto riguarda l'orientamento della legge che stiamo per varare: mi riferisco all'igiene dell'ambiente ed a tutte quelle situazioni che rendono oggi tanto difficile, per la donna lavoratrice, la più elevata delle funzioni, quella della maternità.

Dati, convegni e studi in materia confermano purtroppo l'elevatezza dell'indice di mortalità infantile e, soprattutto, prenatale, nel nostro paese. Ho citato altre volte alcuni casi indicativi di situazioni specifiche, ma potrei portare altri esempi, parlando delle ceramiste, oppure delle lavoratrici dell'industria farmaceutica e di altre categorie ancora.

Il discorso in questo senso è soprattutto politico, perché non manca – ed in questo il sottosegretario è stato sincero – una divisione nell'ambito della stessa maggioranza sul come arrivare al servizio sanitario nazionale e sulle competenze da attribuire alle unità sanitarie locali. Noi sosteniamo un intervento globale dell'unità sanitaria locale, e da anni i sindacati combattono un'aspra battaglia in favore di un servizio sanitario nazionale che permetta un intervento globale nell'ambiente.

Se questo è il problema, non possiamo invocare la concretezza pensando di utilizzare soltanto gli strumenti che già esistono, senza crearne altri più efficienti. Non invochiamo quindi la concretezza, non dichiariamo di non poter codificare strumenti che non esistono, perché già esistono esempi macroscopici in senso contrario a tali argomentazioni. Nella legge sugli asili-nido, per esempio, recentemente approvata, si demandano alle unità sanitarie locali certi compiti. Perciò, sarebbe ora di prendere finalmente atto di un orientamento più volte riconfermato.

Questo, per noi, è uno dei punti qualificanti della legge, perché non vogliamo contraddirci, né per quanto riguarda la competenza delle regioni, né per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale; ed in questo impegno siamo sostenuti dai sindacati, dalle regioni, dalle classi lavoratrici. Condurremo la nostra battaglia sino in fondo, e per il voto da dare a questa legge ci regoleremo in base all'accoglimento o meno del nostro emendamento.

Non possiamo continuare a nasconderci dietro un dito, onorevole Rampa, quando si tratta di un argomento che è all'ordine del giorno della vita del paese.

DI MARINO. Dal momento che le regioni esistono, possiamo ben attribuire loro determinati poteri, anche senza attendere le leggicornice. Del resto, non sarebbe una novità, perché ci siamo comportati così già altre volte, in occasione di altri provvedimenti. Perciò, se noi parliamo della regione e degli uffici comunali dove saranno costituite le unità sanitarie locali, non credo potranno essere sollevate da alcuno delle valide obiezioni. Questo ci servirà soprattutto in tema di accertamenti, nel senso che in base all'articolo 3 le lavoratrici gestanti non potranno essere adibite a certi lavori, per stabilire il cui grado di faticosità, di pericolosità o di nocività saranno necessari degli accertamenti in loco che sol-

tanto la regione, tramite l'ufficio sanitario locale, sarà in grado di svolgere.

Concludo dicendo ai colleghi del mio gruppo che dall'emendamento sarebbe opportuno togliere le parole « di fatto », dicendo soltanto « organizzazioni sindacali ».

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Desidero ribadire alcune mie opinioni. Attualmente – e vorrei che non lo dimenticassimo – gli ufficiali sanitari, sulla base della legge del 1934, svolgono compiti di controllo dell'igiene ambientale: e spesso, nell'esercizio di questi compiti, essi vengono a trovarsi in conflitto con gli ispettorati del lavoro. Ora, io ritengo che, in attesa che le regioni possano concretamente esplicare la loro attività legislativa, ed in attesa della costituzione delle unità sanitarie locali, i compiti a queste spettanti possano essere esercitati dagli ufficiali sanitari.

Mi rendo conto che molti colleghi nutrono perplessità sulle capacità degli ufficiali sanitari e degli ispettorati del lavoro, ma io vorrei che non si perpetuasse, con la legge che stiamo per varare, la conflittualità posta in essere dalle leggi precedenti, che risulterebbe nociva ai lavoratori anche sotto il profilo dei loro rapporti con le aziende. In caso contrario, infatti, l'ufficiale sanitario si troverebbe in condizione di dover dare il permesso per la realizzazione di uno stabilimento, ma di non poter intervenire nel caso in cui esso registrasse delle modificazioni tali da renderne insalubre l'ambiente, con evidente grave danno dei lavoratori ed, in particolare, delle giovani lavoratrici che fossero in stato interessante. Ed a questo proposito ricordo che l'accertamento della pericolosità dell'ambiente per queste ultime deve essere compiuto dal medico, d'accordo con le organizzazioni sindacali di fabbrica.

Concludo inoltre raccomandando ai colleghi di voler tenere presenti le istanze avanzate a Venezia in modo unitario, circa un mese e mezzo fa dalle regioni, a proposito dei decreti delegati in materia di sanità: in quella sede, infatti, gli assessori regionali hanno chiesto il conferimento di poteri più ampi in questo settore alle regioni.

PICCINELLI. Ho ascoltato con altenzione le considerazioni svolte dai colleghi, ma desidero far notare che, a mio giudizio, le norme in esame urtano contro il contenuto dell'articolo 117 della Costituzione in quanto esse attengono all'igiene del lavoro, cioè ad

una materia che non può costituire oggetto di delega alle regioni.

PAZZAGLIA. Le competenze delle regioni sono definite esattamente dall'articolo 117 della Costituzione per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario e dai singoli statuti per le altre regioni. Cioè, le regioni sono competenti in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ma non in materia di igiene del lavoro: in quest'ultimo campo solo una legge costituzionale potrebbe attribuire ad esse la relativa competenza. Inoltre, nel caso specifico, noi siamo chiamati a legiferare non in materia di sanità, ma in materia di lavoro (ci stiamo occupando, infatti, della tutela delle lavoratrici madri e non delle donne in generale): sono dell'avviso, quindi, che attribuire con delega alle regioni la facoltà di regolamentare il settore dei lavori pericolosi, insalubri, significhi attribuire alle regioni una competenza in materia di lavoro che ad esse non spetta, tant'è vero che l'esame di queste proposte di legge è stato affidato alla nostra Commissione in via esclusiva, e non in sede congiunta con la Commissione igiene e sanità. E se pure l'emendamento facesse riferimento esclusivamente alle regioni a statuto speciale, che hanno competenza in materia di lavoro, desidero far rilevare che tale competenza ha semplicemente natura integrativa di quella statale: e di conseguenza le regioni a statuto speciale non potrebbero legiferare in questo campo se non per integrare quest'ultima.

Detto questo per rilevare la improponibilità dell'emendamento, desidero porne in rilievo anche la inopportunità ed illogicità con una breve osservazione.

E cioè, io ritengo che fondare le nostre risoluzioni sulla proposta di riforma sanitaria, significhi dare alle stesse una base molto aleatoria (e mi sia consentito affermare che questo termine è eufemistico rispetto alle vicende della riforma stessa).

CAMBA. Dichiaro che il gruppo liberale è contrario all'emendamento Gramegna.

ANSELMI TINA, Relatore. Vorrei chiarire i termini del problema. Nessuno, ovviamente, può impedire che in futuro, attraverso una legge costituzionale, vengano conferiti alle regioni poteri che oggi non hanno; per il momento, però, non credo che possiamo legiferare su una materia che non è attualmente di competenza delle regioni.

Analogo discorso va fatto per quanto riguarda le unità sanitarie locali. In futuro,

potranno essere riconosciute loro certe competenze: ma noi non possiamo fare oggi delle anticipazioni su una materia per la quale è competente per ora il Ministero del lavoro, e che quindi non abbiamo il potere di delegare ad altri istituti o enti.

Sono, perciò, contraria a tutti quegli emendamenti che intendono affidare determinati compiti alle regioni e alle unità sanitarie. Per quanto invece riguarda il problema delle carenze dell'ispettorato del lavoro, prospettato dalla collega Adriana Lodi Faustini Fustini, devo dire che lo stesso Comitato ristretto ha preso in esame la questione, decidendo di introdurre delle modifiche in proposito all'articolo 5, e che anche la mia parte politica ha presentato emendamenti tendenti a rendere più efficiente l'ispettorato stesso.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi che hanno presentato l'emendamento in discussione se non intendano per il momento ritirarlo. Mi sembra, infatti, che l'obiettivo principale del nostro dibattito sia la tutela delle lavoratrici madri, e non l'introduzione di altre norme, di più vasta portata, certo, ma non direttamente attinenti allo scopo che ci prefiggiamo.

Del resto, ritengo che l'emendamento del gruppo comunista, mentre potrebbe oggi costituire motivo di intralcio alla discussione del provvedimento, chiamando in causa le regioni ed anticipando competenze che esse attualmente non hanno, troverebbe forse in seguito accoglimento.

Quindi, proprio per evitare che si ponga oggi un punto fermo su una questione suscettibile di una futura, migliore definizione, vorrei per il momento pregare i presentatori di non insistere sull'emendamento.

GRAMEGNA. Tenendo conto degli interventi dei vari colleghi, delle obiezioni fatte e anche dell'eccezione di incostituzionalità sollevata, chiediamo che si sospenda la discussione su questo articolo, affinché il nostro gruppo possa con più calma definire l'atteggiamento da assumere circa l'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Se ella, onorevole Gramegna chiede una breve sospensione della seduta, io non ho difficoltà ad accogliere la sua richiesta, anche se personalmente riterrei più opportuno proseguire il dibattito su questo provvedimento che tutti vogliamo definire al più presto. Su tale proposta vorrei però sentire il parere della Commissione.

AZIMONTI. A parte il fatto che l'emendamento del gruppo comunista potrebbe venire trasformato in un ordine del giorno, devo dire che a me sembra, a ben considerare, che questo emendamento anziché essere esplicativo sia invece limitativo. Infatti, con esso più che guardare alla situazione presente, si mira alla prospettiva di futuri poteri da affidarsi alle regioni. E io mi domando se questo atteggiamento sia giusto, o se sia preferibile l'attuale situazione, in cui le regioni hanno la possibilità di intervenire per fare delle proposte di modifica e per imprimere un certo orientamento alle leggi delegate.

ALINI. Vorrei precisare che la nostra proposta di sospensione non tende certo ad insabbiare la legge, ma ad ottenere un po' di tempo per riflettere su una questione tanto delicata come quella che stiamo discutendo.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Vorrei conoscere bene quali sono le vere intenzioni intorno a questa legge relativamente ai tempi di approvazione. Si è infatti detto che il Senato potrebbe dare la sua approvazione a questo provvedimento nella giornata di domani, e che la proposta di sospensiva significherebbe ritardare l'approvazione di mesi. Ma tale ritardo si verificherà ugualmente, perché, una volta approvato alla Camera il provvedimento deve andare poi all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Noi dovremmo concludere se non oggi, almeno entro domani, per poter subito inviare il provvedimento al Senato. Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni, la circolare inviata dal Presidente della Camera ci dice che esse non potranno essere convocate in questo periodo, salvo casi di portata eccezionale.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Con un'ora di sospensione si potrebbe concludere qualcosa.

PICCINELLI. Tra la proposta di sospensione da un lato e la richiesta di rinvio alla Commissione affari costituzionali dall'altro, ci potrebbe essere un'altra soluzione, cioè quella di stralciare la seconda parte del primo comma dell'articolo 3, e di continuare.

PRESIDENTE. Questa terza soluzione non è possibile, perché il problema della regione non è isolato, è una questione di fondo, che ricorre regolarmente negli articoli successivi.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Poiché da una parte non intendiamo rinunciare alla nostra posizione di principio, e dall'altra desideriamo valutare meglio quanto prima diceva l'onorevole Azimonti, insistiamo per la sospensione di un'ora.

PRESIDENTE. Tenuto conto che ciò che interessa è trovare una strada, perché tutti desideriamo che la legge giunga in porto il più presto possibile, io - se i colleghi sono d'accordo - darei la possibilità al gruppo comunista di valutare con più calma quanto è stato prospettato.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non spetta al Governo entrare nel merito delle decisioni che la Commissione prende sull'ordine dei lavori. Io insisto soltanto su una cosa: sia chiaro che all'accoglimento della richiesta di sospensione non si deve attribuire alcun significato di ripensamento sulle proprie posizioni da parte del Governo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 17.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 17,15.

PRESIDENTE. Poiché sono in corso i lavori in Assemblea, devo informare i componenti della Commissione che occorre l'autorizzazione del Presidente della Camera per proseguire nei nostri lavori. Pertanto sospendo la seduta, in attesa dell'autorizzazione che, se non vi sono obiezioni, richiederò al Presidente della Camera.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 18.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera, preso atto che si tratta di un provvedimento che era stato assegnato alla Commissione dalla stessa Conferenza dei Capigruppo e che, pertanto, rientra nei programmi di lavoro della Camera, ha dato la autorizzazione a poter continuare i nostri la-

Proseguiamo nell'esame dell'emendamento Gramegna ed altri all'articolo 3.

GRAMEGNA. Mi rifaccio alla polemica sorta con il sottosegretario Rampa questa mattina, in merito al rapporto che deve intercorrere fra la prevenzione degli infortuni sul lavoro e i problemi della riforma sanitaria. Noi denunciammo in quella occasione il ritardo enorme del Governo in questa materia e non ritornerò sull'argomento.

Noi insistiamo sul nostro emendamento e respingiamo tutte le argomentazioni espresse questa mattina da più parti e mascherate da presunte questioni di carattere costituzionale. In effetti, queste argomentazioni, secondo il nostro punto di vista, miravano a mantenere inalterati un complesso di meccanismi che sostanzialmente tendono a limitare i poteri demandati dalla Costituzione alle regioni.

Gli emendamenti da noi proposti in tema di decentramento alle regioni sono in perfetta armonia e coerenza non solo con la visione che la nostra parte ha in materia di decentramento delle funzioni legislative alle regioni ma altresì con quanto disposto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ora, in questa sede si afferma, per dichiarare quasi inammissibili gli emendamenti da noi proposti, e in particolare quello al nostro esame, che nei suddetti articoli della Costituzione sono escluse le materie che noi stiamo sottolineando.

A questo riguardo voglio far rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 117 recita così: « Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ». Ci riferiamo, pertanto, anche a quei problemi relativi all'assistenza sanitaria ed ospedaliera. Inoltre l'articolo 118 attribuisce alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nell'articolo 117, e lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

Queste norme costituzionali hanno formato oggetto di discussione da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nominata appositamente, che ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto delegato concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

La suddetta Commissione, ritenuto che il trasferimento delle funzioni deve essere pieno ed integrale, senza riserve per lo Stato che intacchino materie di competenza regionale, e deve essere disposto tenendo conto della maggiore ampiezza che le stesse hanno assunto, delle nuove realtà e strutture sociali e della sempre più stretta connessione tra materie affini, complementari e strumentali, ha espresso sullo schema di decreto delegato il seguente parere.

Rilevato in premessa che il trasferimento di competenza si verifica in un periodo nel quale il settore sanitario attraversa un processo di profonda trasformazione, per cui in questa materia, più che in ogni altra, sarebbe stato necessario che prima della discussione sul decreto delegato fosse stata approvata la legge di riforma sanitaria e le leggi cornice (evidentemente la critica non è rivolta alla nostra parte in relazione alla discussione che abbiamo fatto questa mattina); che l'assistenza sanitaria e ospedaliera rientra attualmente nella competenza non solo del Ministero della sanità, ma di altri vari ministeri, enti ed organismi; che essa inoltre, in una moderna concezione, deve essere organicamente collegata con l'assistenza sociale e con la previdenza per formare quel complesso di servizi che si chiamano sinteticamente di sicurezza sociale, ritiene, di conseguenza, che il legislatore e il Governo, disponendo norme in materia di assistenza sanitaria, non possono prescindere da alcuni concetti base, quali il riconoscimento dell'organica interdipendenza di tutte le attività sanitarie per la realizzazione effettiva della tutela della salute; l'inserimento delle attività sanitarie in un sistema generale di sicurezza sociale, che tuteli la salute di ogni cittadino; l'inquadramento delle attività sanitarie nell'ambito di responsabilità e di azione della comunità stessa per la tutela della salute non solo come diritto individuale. ma anche quale interesse della collettività: non certo nel senso che essa vada posta sul piano della pubblica sicurezza a difesa esclusiva del pubblico linteresse, ma quale impegno della Repubbica a promuovere istanze e soddisfare la tutela della salute del cittadino nella sua vita individuale e sociale.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha riaffermato, pertanto, che a questa nuova procedura deve corrispondere un intervento unitario, che sia comprensivo di tutte le esigenze di carattere preventivo, curativo e riabilitativo e che, quindi, l'aspetto curativo non può racchiudere da solo tutto il campo dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, la quale ultima è parte integrante del processo curativo e non attività staccata, appartenente soltanto alla sfera dell'igiene e sanità.

Infine, la Commissione, seguendo in parte l'impostazione ministeriale, ha ritenuto che potrebbero delegarsi come competenze residue soltanto quelle relative all'igiene e sanità pubblica (alcune di esse possono essere considerate competenze residue anche dal punto di vista urbanistico e dell'agricoltura), mentre quelle relative alla prevenzione dovreb-

bero essere trasferite alle regioni, quali competenza proprie, secondo il concetto moderno dell'assistenza sanitaria.

Fatta questa premessa, voglio arrivare alla conclusione di insistere su questo emendamento, se altri colleghi ne volessero negare la validità, in modo che sia sottoposto a votazione, affinché ognuno possa assumere le proprie responsabilità. Noi riteniamo che, ai fini di questa legge, la questione in esame sia uno degli elementi qualificanti dell'azione che andremo a svolgere per l'ulteriore sviluppo della legisazione. Ci sembra anche che non ci siano questioni né di carattere costituzionale, né di altra natura, che possano impedire la discussione e l'approvazione dell'emendamento presentato.

Vi sono emendamenti successivi, più o meno legati a quello in discussione: la illustrazione di quest'ultimo è valida anche per i successivi, che sono conseguenziali.

AZIMONTI. Poiché per questo punto è stato richiamato un significato politico, dichiaro che voterò contro l'emendamento, senza mettere in dubbio gli obiettivi che tutti perseguiamo nell'attribuzione alle regioni di compiti propri, che si inquadrano nella riforma sanitaria. In proposito, confermo la nostra intenzione di presentare una proposta di legge più precisa. Pertanto, il nostro voto contrario non ha il significato di atteggiamento contrario a quella impostazione: discende soltanto dalla convinzione dell'inopportunità di introdurre, in una legge particolare, una prospettiva che rientra in un contesto legislativo più ampio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna di cui ho dato lettura, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Gramegna, Tognoni, Sullotto, Sgarbi Bompani Luciana, Alini e Rossinovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

"Le lavoratrici saranno altresì spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui la regione, tramite l'unità sanitaria locale e con il concorso delle organizzazioni sindacali di fabbrica, accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute delle donne ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono contraria.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi rifaccio alle valutazioni globali che ho espresso questa mattina, salvaguardando la prospettiva politica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
 - c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'assenza obbligatoria dal lavoro è estesa a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che possono considerarsi pericolosi, faticosi ed insalubri, in relazione allo stato di gravidanza.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

Gli onorevoli Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Pochetti, Alini e Tognoni hanno presentato il seguente emendamento:

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Tali lavori sono determinati con propri decreti dalla regione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali e dei medici delle unità sanitarie locali.

GRAMEGNA. Questo emendamento è stato illustrato con la dichiarazione di principio che abbiamo effettuato in precedenza.

ANSELMI TINA, Relatore. Sono contraria.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociae. Sono contrario, per le ragioni esposte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna nei confronti del quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(È respinto).

Il Governo è invitato a presentare il preannunciato emendamento che serva a coordinare l'articolo 4 con l'articolo 3, come era stato suggerito dall'onorevole Piccinelli.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo propone di sostituire il secondo comma con il seguente: « L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenere gravosi e pregiudizievoli ».

C'è, dunque, una condizione soggettiva da verificare, in rapporto alla quale si prevede un'anticipazione. Un lavoro potrebbe essere gravoso, ma soggettivamente non pregiudizievole.

CAMBA. Propongo di dire: « ...e comunque pregiudizievole »: infatti, un lavoro potrebbe anche non essere gravoso, ma risultare comunque pregiudizievole.

DI MARINO. Si dovrebbe dire: « gravosi o pregiudizievoli ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociae. Mi rimetto sul punto alla Commissione, facendo rilevare che questo testo è molto estensivo, rispetto a quello che era stato presentato.

CAMBA. Mi rimetto alla relatrice.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Potremmo precisare che si tratti di lavori « gravosi o pregiudizievoli ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, che, con la modifica proposta dal relatore, risulta del seguente tenore: « L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenere gravosi o pregiudizievoli ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, che, con la modifica testé approvata, risulta del seguente tenore:

ART. 4.

È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

' c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreto dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5.

ART. 5.

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestione e di preesistenti forme morbose che si presume possono essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.

Gli onorevoli Tognoni, Gramegna, Sgarbi Bompni Luciana, Sulotto, Alini, Aldrovandi e Rossinovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

"La regione, attraverso le unità sanitarie locali, può disporre, sentiti gli organismi elettivi presenti sui luoghi di lavoro, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza sino al periodo di assenza di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'unità sanitaria locale per i seguenti motivi: ».

GRAMEGNA. Abbiamo già ampiamente illustrato l'emendamento.

ANSELMI TINA, Relatore. Esprimo parere contrario.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, nei confronti del quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Lobianco, Bianchi Fortunato, Allocca, Mancini Vincenzo, Azimonti, Pisicchio e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole: « L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico », aggiungere le altre: « effettuato attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Lo spirito dello emendamento mi sembra che sia stato già accolto da un altro articolo. Per la considerata carenza dell'ispettorato del lavoro, il Comitato ristretto e il Ministero del lavoro hanno creduto opportuno, pur conservando all'ispettorato medesimo tutti i poteri che gli sono conferiti dalla legge, di utilizzare tutte le disponibilità mediche, purché si tratti di medici di enti pubblici, allo scopo di arricchire le disponibilità strumentali per gli accertamenti e, quindi, non tenere in sofferenza eventuali pratiche di accertamento a causa di barriere burocratiche.

Per questa ragione, l'emendamento presentato dagli onorevoli Lobianco ed altri è accettato nella sostanza, ma rinviato all'articolo 32. Per ragioni di coordinamento, prego i presentatori di ritirare l'emendamento e di riproporlo in occasione della discussione dell'articolo 32.

LOBIANCO. Ma così lasciamo all'ispettorato l'accertamento tecnico sanitario.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non si tratta di accertamento di condizioni esterne.

PRESIDENTE. Ritengo che per ora convenga accantonare l'emendamento in questione. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo formulato dal Comitato ristretto, di cui è stata data precedente lettura.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

Gli onorevoli Camba, Ferioli e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: « alla tredicesima mensilità », le altre « o alla gratifica natalizia ».

Gli onorevoli Lobianco, Bianchi Fortunato, Allocca, Mancini Vincenzo, Azimonti, Pisicchio e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole: « tredicesima mensilità », le altre: « o alla gratifica natalizia ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono d'accordo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è d'accordo; comunque per analogia bisognerà correggere anche l'articolo 7.

CAMBA. In questo senso ho presentato un altro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Camba-Lobianco, di identico tenore, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, che dopo la modifica testè approvata, risulta del seguente tenore:

ART. 6.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità. di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatorio di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo di sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

Gli onorevoli Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Pochetti, Sulotto e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « tre anni », aggiungere le altre: « e a percepire la indennità di malattia dall'ente presso cui è assicurata ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei far notare agli onorevoli colleghi che questo emendamento potrebbe spostare la copertura finanziaria, ma a noi preme anche e soprattutto dare parità di trattamento a questi lavoratori costretti a stare in casa.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. La portata innovativa di questo provvedimento sta nello aver introdotto una norma che da diritto alle lavoratrici di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Si tratta ora di trarne le conseguenze sul piano della corresponsione dell'indennità di malattia.

ANSELMI TINA, Relatore. Siamo dell'avviso che la legge nel riconoscere questo diritto abbia dato un notevole contributo al progresso della legislazione in questo campo; pertanto, sapendo le difficoltà che abbiamo trovato in campo finanziario, mi dichiaro contraria allo emendamento in questione.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei far presente che sul piano sociale sarebbe opportuno fare questo ed altro, ma, comunque, al di là di questo ragionamento, pur comprendendo

la proposta ora formulata, accogliendo questo emendamento ci troveremmo inevitabilmente di fronte ad un aumento della copertura finanziaria e alla necessità del relativo parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna al quale si sono dichiarati contrari il rappresentante del Governo e il relatore.

(È respinto).

Gli onorevoli Lobianco, Bianchi Fortunato, Allocca, Mancini Vincenzo, Azimonti, Pisicchio e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'ultimo comma dopo le parole: « anzianità di servizio », le altre: « agli effetti dell'indennità di anzianità e del preavviso ».

LOBIANCO. Mentre l'articolo 6 stabilisce che i pericoli di astensione obbligatoria vanno computati agli effetti dell'anzianità di servizio anche per quanto riguarda la maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia), l'articolo 7 dispone che i periodi di assenza facoltativa, nonché quelli previsti al secondo comma, per le malattie del bambino inferiori ai tre anni di età, sono computati nell'anzianità della lavoratrice, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (o gratifica natalizia).

Dal combinato disposto dei due articoli risulta evidente che il legislatore, da un lato, intende equiparare l'astensione obbligatoria al servizio effettivo, agli effetti di tutti gli istituti legali e contrattuali, e, dall'altro lato, vuole computare utilmente i periodi di assenza facoltativa, agli effetti degli istituti legali riferiti alla anzianità di servizio.

Se così è, l'ultimo comma dell'articolo 7 potrebbe essere opportunamente emendato, per renderlo più chiaro. La modifica che ho suggerito tende a chiarire questo risultato.

PICCINELLI. A me sembra che sia pericoloso un emendamento di questo tipo, in quanto, se ha un significato, è solo limitativo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Concordo con questo rilievo.

LOBIANCO. Ho presentato l'emendamento per chiarire.

PRESIDENTE. Difronte a queste considerazioni, che sono fatte proprie dal Governo, ritira l'emendamento, onorevole Lobianco?

LOBIANCO. Purché sia chiaro che il risultato cui l'emendamento mirava è già nel testo, ritiro l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Camba, Ferioli e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « alla tredicesima mensilità », aggiungere le seguenti: « o alla gratifica natalizia ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono d'accordo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, accettato dal relatore e dal Governo.

(E approvato).

Metto in votazione l'articolo 7, come risulta modificato dall'emendamento testé approvato

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge, non sono cumulabili con le ferie e con le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo.

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Alini, Pochetti, Sulotto e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. A mio avviso, questo articolo pregiudica il diritto alle ferie alla fine dei periodi di congedo obbligatorio o facoltativo.

PRESIDENTE. È un permesso retribuito, che non si confonde con le ferie.

GRAMEGNA. Con questa precisazione, che certa agli atti, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Abbiamo tenuto a salvaguardare nel nostro emendamento lo spirito dell'intesa raggiunta in Comitato ristretto, con una migliore formulazione.

ANSELMI TINA, Relatore. L'articolo sostitutivo del Governo è più esatto tecnicamente. Quando abbiamo discusso, volevamo esattamente dire che non si potevano cumulare i vari periodi, ma la formulazione del Comitato ristretto poteva ingenerare equivoci. Il testo del Governo è sufficientemente chiaro, e pertanto l'accetto.

SULOTTO. Rimanga, comunque, agli atti che le lavoratrici madri mantengono il diritto alle ferie.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Confermo questa interpretazione. Nel testo proposto dal Governo si dice che le ferie e le assenze eventualmente spettanti ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente: ciò significa che possono esserlo successivamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo del Governo, accettato dal relatore.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Alle lavoratrici spetta l'assistenza per parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Gramegna, Tognoni e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le unità sanitarie locali devono garantire alle lavoratrici gestanti tutelate dalla presente legge la possibilità di sottoporsi mensilmente, ed ogni qualvolta lo ritengano necessario, gratuitamente, alle visite ed alle analisi per un controllo continuo del loro stato di salute; nonché di frequentare corsi per l'educazione al parto psicoprofilattico ».

SGARBI BOMPANI LUCIANA. L'emendamento è stato già illustrato nel corso della discussione generale.

ANSELMI TINA, Relatore. Esprimo parere negativo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Comitato ristretto.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mez-

z'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice usufruisca della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Gli onorevoli Gramegna, Sulotto, Rossinovich, Sgarbi Bompani Luciana, Tognoni, Bruni e di Marino hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Per conto nostro vogliamo che sia chiaro che nel caso in cui esistano asili nidi nell'azienda, la lavoratrice « può » usufruirne; in sostanza si tratta di stabilire che è una sua facoltà servirsi o meno di questi eventuali asili nido. Non sembrandoci chiara la dizione del terzo comma dell'articolo 10, ne proponiamo la soppressione. Tutto questo per non condizionare i periodi di riposo alla presenza nell'azienda di asili nido.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Se sopprimiamo la formulazione del terzo comma, impediamo alle lavoratrici che ne vogliano usufruire il diritto di servirsi di questi asili nido, laddove esistano. Accogliere questo emendamento significa quindi restringere il contenuto della norma.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Ritiro il nostro emendamento e ne propongo un altro.

PRESIDENTE. La onorevole Sgarbi Bompani Luciana ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al terzo comma la parola: « usufruisca », con le altre: « voglia usufruire ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono d'accordo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Eprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, che con la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 10.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653. sulla tutela del lavoro delle donne.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Poiché non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa.

(E approvato).

Passiamo ora all'esame del titolo secondo. Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici si applica il trattamento econo-

mico previsto dai relativi ordinamenti, salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « articolo 1 », aggiungere le seguenti: « comprese le lavoranti a domicilio ».

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Il nostro emendamento si illustra da sé.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Accolgo nella sostanza l'emendamento; suggerisco, però di ampliarlo nel senso di richiedere anche le lavoratrici domestiche, per armonia con l'articolo 1.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Con la precisazione del relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Concordo con le precisazioni svolte, e modifico conseguentemente l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, che, con la modifica suggerita dal relatore, risulta del seguente tenore:

Al primo comma, dopo le parole: « articolo 1 », aggiungere le seguenti: « comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici familiari ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 che, con la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore.

ART. 12.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti, salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.

(È approvato).

Comunico che è in corso una votazione a scrutinio segreto in Assemblea. Sospendo pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 19, è ripresa alle 19,30.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire, nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà tra mezzadro e concedente.

A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, ogni due anni, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.

Trova applicazione anche nei confronti delle colonne e mezzadre la norma di cui all'articolo 8 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, la parola: « garantire », con l'altra: « consentire ».

ANSELMI TINA, Relatore. Concordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*E approvato*).

Gli onorevoli Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Alini e Bruni hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dall'INAM », con le parole: « dall'INPS ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono contraria a questo emendamento.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pochetti ed altri, sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Alini e Bruni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, all'ultimo comma, le parole: « di cui all'articolo 8 della legge 26 agosto 1959, n. 860 », con le altre: « di cui all'articolo 9 della presente legge ».

ANSELMI TINA, Relatore, Sono favorevole.

RAMPA, Sollosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13, che con le modifiche testé apportate risulta del seguente tenore:

ART. 13.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire, nel periodo immediatamente precedente e seguente al parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà tra mezzadro e concedente.

A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione abbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria;

per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.

Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 13-bis.

« In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui è previsto, a norma del presente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto ale indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento ».

PICCINELLI. Ritengo che l'articolo sia del tutto pleonastico, in quanto il suo contenuto è già previsto nelle norme in vigore.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Al contrario, mi sembra opportuno chiarire qui che si tratta di una garanzia estesa ad ogni categoria di lavoratrici. Piuttosto, in sede di coordinamento sarebbe opportuno collocarlo dopo l'articolo 11.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Resta inteso che in sede di coordinamento tale articolo potrà trovare collocazione dopo l'articolo 11.

Sospendo la seduta essendo in corso una votazione in Aula.

La seduta, sospesa alle 19,40, è ripresa alle 19.55.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per materia.

Le lavoratrici, escluse quelle a domicilio, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornnaliera pari al 30 per cento della retribuzione

per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.

Gli onorevoli Sulotto, Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana e Pochetti hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'inizio del terzo comma aggiungere, prima delle parole: « Le indennità », le altre: « Per le lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro »;

Al terzo comma aggiungere dopo le parole: « stessi criteri », il seguente inciso: « salvo i giorni di carenza e le domeniche ».

ANSELMI TINA, Relatore. Il primo emendamento è pleonastico.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Tutto il titolo si riferisce alle lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati.

GRAMEGNA. Abbiamo voluto aggiungere quella dizione per rendere chiaro il concetto.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. È già espresso nell'articolo 12.

GRAMEGNA. Con il chiarimento che ciò cui mirava il nostro emendamento è già contenuto nel testo del Comitato ristretto, ritiriamo l'emendamento stesso.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'emendamento al terzo comma ci fa entrare in una discussione molto complessa, nel senso di stabilire con quali criteri si dovrebbero determinare i giorni di carenza.

GRAMEGNA. Si tratta di tre giorni.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non so se questo aspetto possa incidere anche finanziariamente sul provvedimento.

GRAMEGNA. Su questo emendamento insistiamo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo?

ANSELMI TINA, Relatore. Sono contraria.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma, non accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

All'inizio del secondo comma aggiungere prima delle parole: « Le lavoratrici », le altre: « A partire dal 1º gennaio 1973 »;

Al secondo comma aggiungere, dopo le parole: « a domicilio », le altre: « e quelle addette ai servizi domestici familiari ed ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La copertura accettata dalla Commissione bilancio ci ha costretto a presentare il primo emendamento, altrimenti l'indennità dovrebbe essere corrisposta dall'entrata in vigore della legge.

GRAMEGNA. Siamo contrari a questi emendamenti del Governo per tutte le considerazioni che abbiamo svolto in merito al parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 14.

Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

A partire dal 1º gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio la interruzione obbligatoria del lavoro per maternità.

Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia, alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

- a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per l'effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti:
- b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato

risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuate e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.

Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedono, nell'ambito di una settimana, un criterio di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno della settimana, l'orario giornaliero previsto dal contratto di lavoro della categoria deve intendersi quello risultante dal rapporto che si ottiene dividendo il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite per sei giorni;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti dal periodo stesso.

Per le operaie del settore agricolo, per retribuzione s'intende:

- a) nei confronti delle salariate fisse ed assimilate e delle braccianti permanenti ed abituali: il salario medio contrattuale giornaliero vigente al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro;
- b) nei confronti delle braccianti occasionali ed eccezionali: il salario contrattuale giornaliero previsto per i lavori comuni e vigente al momento dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Il salario medio contrattuale giornaliero per le operaie del settore agricolo viene determinato per ogni provincia o zona agricola, ove la provincia è divisa in zone agli effetti salariali, dall'ufficio del lavoro d'intesa con le locali organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, dividendo per sei la somma del salario contrattuale giornaliero previsto per il lavoro comune, il lavoro qualificato, il lavoro specializzato e previa moltiplicazione del salario previsto per il lavoro comune per il coefficiente uno, del salario previsto per il lavoro qualificato per il coefficiente due, del salario previsto per il lavoro specializzato per il coefficiente tre. Qualora nel contratto sia previsto, per ciascun tipo di lavoro (specializzato, qualificato, comune), più di un salario giornaliero, prima di procedere alle predette operazioni, si dovrà ricavare il salario medio di ciascun tipo di lavoro sommando i diversi salari e dividendo il risultato per il numero di essi.

Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera s'intende lo importo che si ottiene dividendo per trenta lo importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione.

Gli onorevoli Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna e Alini hanno presentato il seguente emendamento:

Al 4º comma, sostituire i punti a), b) e c) con il seguente periodo: « l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuate e moltiplicando il quoziente ottenuto per i coefficienti 8, 7 o 6 a seconda che l'orario medio contrattuale giornaliero sia rispettivamente superiore alle 7 ore ovvero alle 6 ovvero alle 5 ore ».

SGARBI BOMPANI LUCIANA. In questa maniera riteniamo che si semplifichi il modo di conteggiare la indennità per le lavoratrici.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Ritengo che la introduzione di questo emendamento porterebbe come conseguenza la modifica dell'onere finanziario.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Proprio nello spirito in cui stiamo lavorando e non sottovalutando l'efficacia dell'emendamento presentato, devo far presente agli onorevoli colleghi la nostra preoccupazione di mantenere una corrispondenza effettiva al volume delle spese fissato in precedenza.

Il Governo potrebbe in altra sede fare proprio questo emendamento, ma al momento attuale pregherei gli onorevoli proponenti di volerlo ritirare.

ALINI. Prendiamo atto delle dichiarazioni forniteci dal Governo e pertanto ritiriamo Io emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, sostituire le parole da: « Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano », fino a: « stabilite per sei giorni », con le seguenti:

« Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana ed un orario ridotto per il sesto giorno della settimana, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite ».

Sostituire i commi quinto e sesto con il seguente:

« Per le operaie del settore agricolo, per retribuzione s'intende quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei dire agli onorevoli colleghi che il primo emendamento è di carattere essenzialmente formale e credo che chiarisca questo complesso problema che abbiamo al nostro esame.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, il Governo propone invece di far riferimento a ciò che del resto già avviene per la valutazione del salario.

D'altra parte, il salario convenzionale non è che sia fissato dal Ministero discrezionalmente, ma fa parte anche della contrattazione sindacale avvenuta nei vari settori; pertanto c'è una valutazione fondata su un dato contrattuale.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Accetto questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 che, con le modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 15.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo

comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti:

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.

Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Per le operaie del settore agricolo, per retribuzione si intende quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi.

Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende lo importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese

precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16.

ART. 16.

L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 14 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2 lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, allo inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 14 purché tra l'inizio della sospensione, della astensione o della disoccupazione e quella di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tien conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio, trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché alla indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.

La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma, la parola « assenza » con l'altra « astensione » e la parola « astensione » con l'altra « assenza ».

ANSELMI TINA, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, che con le modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 16.

L'indennità di cui al primo comma dell'articolo 14 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2 lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione del lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 14 purché tra l'inizio della sospensione, della assenza o della disoccupazione e quella di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tien conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio, trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi all'inizio dell'astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo bien-

nio che precede il suddetto periodo risultino a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.

La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione del lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.

Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.

Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.

La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) a favore delle lavoratrici, devono risultare dovuti, anche in settori diversi da quello del lavoro a domicilio, tredici contributi settimanali nell'anno che precede l'inizio dell'astensione obbligatoria;
- b) all'inizio dell'astensione obbligatoria, la lavoratrice deve riconsegnare al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto a) del quarto comma.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Questo emendamento ha lo scopo di perequare il trattamento delle lavoratrici a domicilio con quello delle lavoratrici interne.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Siamo favorevoli a questo emendamento.

ANSELMI TINA, Relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento del punto a).

(È respinto).

Il punto a) si intende pertanto soppresso. Pongo in votazione l'articolo 17 che, con la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 17.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 14 in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, dalla stessa industria.

Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.

Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.

La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che, all'inizio dell'astensione obbligatoria, la lavoratrice deve riconsegnare al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente articolo 17-bis:

ART. 17-bis.

« Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennità di maternità di cui all'articolo 14 e relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto-delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, relativa alle lavoratrici domestiche ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

L'aborto spontaneo o terapeutico, escluso quello procurato, è considerato a tutti gli effetti come malattia.

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Pochetti e Pellizzari hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola « terapeutico » aggiungere le altre « salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568 ».

ANSELMI TINA, Relatore. Vorrei fare una proposta che in parte fa proprio l'emendamento presentato dalla collega Sgarbi Bompani Luciana ed altri. Proporrei, cioè, la seguente formulazione: «L'interruzione della gravidanza spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti malattia».

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Nel nostro emendamento è delta tutta un'altra cosa.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Teniamo presente che noi prevediamo un miglioramento; pertanto, non verrà certamente tolto ciò che è stato fin qui acquisito. Per evitare di creare della confusione, vorrei proporre quanto segue: aggiungere dopo la parola « malattia » le parole « prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio ». Inoltre, il secondo comma potrebbe essere il seguente: « I periodi di malattia determinati da gravidanza o da puerperio non sono computabili agli effetti della durata prevista da leggi o da regolamenti o da contratti per il trattamento normale di malattia ».

MANCINI VINCENZO. Sono contrario a questo secondo comma proposto dal Governo in quanto non verrebbe preso in considerazione quanto disposto dall'articolo 12 del decreto presidenziale del 1953, n. 568.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Riconosco giusta l'osservazione dell'onorevole Vincenzo Mancini.

PRESIDENTE. Mi pare che si possano fondere le varie proposte avanzate in proposito in un unico testo del seguente tenore: « L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568 ».

ANSELMI TINA, Relatore. Sono d'accordo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anch'io concordo.

PRESIDENTE. Pongo in volazione questo nuovo testo dell'articolo 18.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Per la copertura degli oneri derivanti dai titoli primo e secondo della presente legge e di competenza degli enti assicuratori di malattia, è dovuto dai datori di lavoro agli enti di malattia predetti un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione di ogni dipendente, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Sono abolite tutte le esenzioni e riduzioni contributive previste per i datori di lavoro dell'agricoltura, salvo quelle contemplate a favore dei coltivatori diretti e delle aziende situate ad oltre 700 metri di altitudine.

Ai fini del precedente comma, per coltivatori diretti s'intendono i titolari di aziende agricole che sono soggette all'obbligo dell'assicurazione malattia di cui alla legge 22 gennaio 1954, n. 1036 e successive modificazioni.

Il contributo in cifra percentuale sulla retribuzione di cui al primo comma, dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura, può essere trasformato, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in contributo fisso a giornata secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi del settore agricolo.

Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nelle ipotesi indicate ai commi terzo e quinto dell'articolo 16, l'INPS è tenuto a versare all'ente assicuratore di malattia quanto avrebbe erogato alla stessa, durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, a titolo di indennità di disoccupazione ovvero di integrazione salariale.

RAMPA, Sollosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'articolo 19 deve essere completamente modificato in relazione alla nuova copertura. Io chiederei che questo articolo venga accantonato e votato alla fine del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 19 viene accantonalo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 20.

ART. 20.

L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali, gestita dall'INPS, è trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, potranno essere apportate le variazioni ai contributi dovuti dai relativi datori di lavoro in base alle vigenti norme di legge.

Il Governo propone i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere dopo le parole « a domicilio tradizionali » le altre « e per le addette ai servizi domestici familiari »;

Sopprimere il secondo comma.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il secondo comma potrebbe essere soppresso in quanto fa parte della copertura e pertanto viene assorbito dall'articolo relativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(È respinto).

Pertanto il secondo comma si intende soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 20 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 20.

L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

I privati datori di lavoro, con la sola eccezione dei committenti lavoro a domicilio, hanno diritto ad ottenere, da parte dell'INPS, il rimborso della retribuzione da loro pagata e relativa alle ore di riposo spettante alle lavoratrici per effetto dell'articolo 10 della presente legge.

In conseguenza di ciò, a decorrere dal periodo in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è dovuto all'INPS da parte dei privati datori di lavoro, con esclu-

sione dei committenti lavori a domicilio, un contributo pari allo 0,15 per cento delle retribuzioni corrisposte ai loro dipendenti.

L'INPS avrà cura di tenere separate contabilità delle uscite e delle entrate afferenti la gestione di cui trattasi. Sulla base dell'andamento di tale gestione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà annualmente, con proprio decreto, ad apportare le necessarie eventuali variazioni della aliquota contributiva di cui al precedente comma al fine di evitare avanzi e disavanzi della gestione stessa. Per i contributi dovuti, a norma del presente articolo, valgono gli stessi criteri di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 19.

Il Governo propone il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Siccome la copertura ci ha impedito la mutualizzazione delle due ore, questo articolo dovrebbe essere soppresso nella parte che concerne la copertura, in quanto, caso mai, si deve fare un richiamo all'attuale legislazione. Siccome non viene modificata la legge n. 860 che prevede due ore pagate, si può sopprimere tutto l'articolo, salvo che questo diritto venga esteso alle categorie che non ne godono.

PAZZAGLIA. Nella legge n. 860 non sarebbero comprese le lavoratrici a domicilio tradizionali, né quelle domestiche. Di conseguenza, deve essere preso in considerazione un emendamento, per lo meno per questo aspetto, che metta i datori di lavoro di queste due categorie nelle medesime condizioni dei datori di lavoro delle altre categorie.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Secondo me bisogna riferirsi all'articolo 1, che prevede la estensione della parificazione a tutte le lavoratrici, comprese quelle a domicilio e domestiche. Queste non sono escluse da tutti i diritti previsti dalla legge n. 860.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Lo sono di fatto, in quanto la legge n. 860 si riferisce ad un rapporto diretto lavoratrici-datori di lavoro, e pertanto aveva un significato mutualizzare l'onere.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Su questo punto

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIOSIONE — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1971

abbiamo discusso a lungo e il suo gruppo ha sostenuto una determinata posizione che gli altri gruppi ed il Governo hanno dovuto superare in rapporto alle assenze di copertura che ci hanno costretto a non poter prevedere la mutualizzazione. Questa sarebbe costata circa 28 miliardi di lire, per coprire i quali sarebbe stata necessaria una quota aggiuntiva dello 0,15 per cento. Altrimenti, avremmo avuto un altro scoperto di circa 17 miliardi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 21 di cui il Governo chiede la soppressione.

(E respinto).

Pertanto l'articolo 21 s'intende soppresso. Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo previsto dalle tabelle a), b), c), d) ed e) allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, a favore dell'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani, con i sistemi di accertamenti e di riscossione attualmente in vigore e ne verserà l'importo, senza carico di spese, all'ente predetto, secondo modalità da convenirsi fra i due istituti.

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana e Alini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

GRAMEGNA. Nell'articolo 22 è detto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo previsto da alcune tabelle allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, a favore dell'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani.

Ora non vediamo per quale ragione si debba riconfermare una norma che nessuno ha mai messo in dubbio.

PICCINELLI. Per quanto riguarda l'articolo 22, per gli stessi motivi enunciati poco fa, riteniamo che sia opportuno accantonare momentaneamente l'articolo stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare momentaneamente l'articolo 22.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al titolo terzo. Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

Alle coltivatrici dirette e alle donne, iscritte, rispettivamente, negli appositi elenchi ai fini dell'assicurazione di malattia ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, numero 1533, e dell'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire centomila.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire cinquantamila ».

GRAMEGNA. Siamo contrari a questo emendamento, che tende a ridurre l'importo dell'assegno da corrispondere a lire 50 mila.

ALINI. Anch'io sono contrario.

DI MARINO. Con questo provvedimento abbiamo giustamente stabilito una serie di vantaggi, di miglioramenti per queste categorie di lavoratrici, ed ora si propone, da parte del Governo, di corrispondere un assegno di sole lire cinquantamila. Questo è inaccettabile.

Inoltre, è da tener presente che in genere le coltivatrici dirette non usufruiscono nemmeno dell'assistenza ospedaliera, in quanto partoriscono in casa: pertanto corrispondere un assegno così modesto è veramente ridicolo.

PAZZAGLIA. Ho già espresso delle considerazioni in ordine al parere espresso dalla Commissione bilancio per quanto concerne le modifiche che la Commissione stessa ci sta imponendo. Ci rendiamo perfettamente conto che il Governo presenti un emendamento per attenersi a questi pareri; ma, poiché questi ultimi non sono da noi condivisi, voteremo contro l'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione di lutti i colleghi sul parere che è stato espresso dalla Commissione bilancio, in quanto se noi non dovessimo tenere conto di quell'orientamento il provvedimento al nostro esame dovrebbe tornare di nuovo in quella sede.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Desidero precisare che sono una convinta sostenitrice del testo formulato dal Comitato ristretto, però vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che, non accogliere l'emendamento presentato dal Governo, vorrebbe dire bloccare il provvedimento.

DI MARINO. Si potrebbe stabilire che questa indennità sarà portata, fra due o tre anni, alla somma di 100 mila lire.

SULOTTO. Mi pare che tutta la Commissione si rammarichi del fatto che non sia possibile arrivare a concedere l'indennità nella misura delle 100 mila lire.

Si potrebbe perciò presentare un ordine del giorno a questo proposito, che impegni il Governo a riesaminare al più presto tutta la questione.

PAZZAGLIA. Si potrebbe dire che l'indennità viene concessa da 50 a 100 mila lire, lasciando al Governo la determinazione dei singoli casi.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere della V Commissione ci vincola alla misura delle 50 mila lire; ogni modifica in tal senso dovrà essere riesaminata dalla stessa V Commissione.

PAZZAGLIA. Penso che nessuno di noi, affermando di non essere favorevole alla riduzione della indennità di natalità, abbia inteso boicottare la legge. Si vuole soltanto premere per giungere ad una soluzione migliore di quella prospettata dal Governo.

Per conto mio, si può anche accettare la proposta dell'ordine del giorno, purché risulti ben chiaro che il Governo si impegna a migliorare al più presto la questione.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Innanzitutto, debbo far rilevare che l'impegno a far sì che questa legge venga approvata deve essere reciproco, quindi anche la Commissione lavoro deve capire che vi sono effettive difficoltà finanziarie, che solo in questo modo si possono superare. Il Governo non può quindi prendersi un impegno che sa di non poter mantenere.

Debbo ancora riconfermare che l'indicazione data circa la misura dell'indennità è legata espressamente al fatto che si riconosce che in questo momento esiste una obiettiva crisi finanziaria, per cui non si è ritenuto di

dover caricare di ulteriori aliquote la produzione. Se questa situazione muterà, come tutti ci auguriamo, si modificherà logicamente anche la copertura finanziaria della legge. Il che significa che non si attingeranno più fondi dai 23 miliardi del bilancio INAM, e si redistribuirà sulla produzione (sempre in relazione alla compatibilità finanziaria dei vari settori) un carico completamente diverso da quello oggi previsto.

Da parte del Governo questo è un impegno serio, già assunto in sede di indicazione di copertura, durante l'esame della Commissione bilancio.

DI MARINO. Ci sarà anche la riduzione del contributo che attualmente grava sulle aziende coltivatrici? Perché attualmente questi soldi li danno le stesse coltivatrici dirette con un contributo aggiuntivo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei dire che è vero che si tratta di una categoria che la legge giustamente difende per le condizioni obiettive e per le sue esigenze, ma è anche vero che, in sede di copertura, l'unico contributo sul bilancio dello Stato è quello di 4 miliardi che viene erogato proprio per coprire, almeno in parte, le esigenze di cui sopra.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. È proprio uno sforzo enorme! Comunque, proseguendo il discorso sulla incoerenza di questo provvedimento, debbo dire che non possiamo far altro che seguire i criteri espressi dalla V Commissione: o prendere, o lasciare. Su questo punto non si è avuta nemmeno la possibilità di discutere il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dopo le precisazioni del Governo che possono, entro certi limiti, tranquillizzare l'onorevole Pazzaglia, pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 23 presentato dal Governo e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24:

ART. 24.

L'assegno di cui al precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli

esercenti attività commerciali competenti per lerritorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita od il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Gli onorevoli di Marino, Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Pellizzari, Aldrovandi e Tognoni hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: « rispettivamente » a « competenti per territorio » con le altre: « corrisposto in un'unica soluzione dall'INPS ».

[!] DI MARINO. Questo emendamento si rifà al concetto della riforma sanitaria.

ANSELMI TINA, Relatore. Sono contraria.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in volazione l'emendamento non accettato dal relatore e dal Governo.

(E respinto).

Pongo in volazione l'articolo 24 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

Si applicano alla materia regolata dalla presente legge, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge 20 agosto 1950, n. 860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, e successive modificazioni e integrazioni per la parte riferita alle lavoratrici agricole, per le coltivatrici dirette, e per quella riferita alle lavoratrici dell'industria, per le lavoratrici artigiane e per le lavoratrici esercenti attività commerciali.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 25.

(È respinto).

L'articolo 25 s'intende pertanto soppresso. Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge alle coltivatrici dirette si provvede con un contributo annuo a carico dei litolari di aziende diretto-coltivatrici nella misura di lire 250 per unità, iscritta alla Cassa mutua coltivatori diretti, nonché con un contributo annuo di lire 3 miliardi e 375 milioni a carico dello Stato.

Il contributo posto a carico dello Stato verrà corrisposto alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti che provvederà a ripartirlo alle rispettive Casse mutue comunali in base all'onere da ciascuna di esse sostenuto.

All'onere complessivo di 3 miliardi e 375 milioni previsti annualmente a carico dello Stato si provvede a far inizio dall'esercizio finanziario 1970 con un netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, o con emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli di Marino, Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Aldovrandi e Tognoni hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire dalla parola « corrisposto », fino al termine del comma, con le altre « all'INPS ».

Questo emendamento, essendo legato all'articolo precedente, è decaduto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 26, 27 e 28 con il seguente:

- « Alla spesa derivante dall'articolo 23 si provvede:
- a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni;
 - b) con un contributo annuo:

di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per unità iscritta alle

Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

di lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per artigiani;

di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attività commerciali, titolari di impresa, appartenenti rispettivamente alla prima, seconda, terza, quarta e quinta
classe di reddito di cui all'articolo 38, primo
comma, lettera c) della legge 27 novembre
1960, n. 1397.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è corrisposto:

- a) per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattie dei coltivatori diretti, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
- b) per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
- c) per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in proporzione degli oneri da ciascuna di esse sostenuti ».

DI MARINO. L'ordinamento delle Casse mutue coltivatori diretti è diverso da quello degli artigiani, giacché sono le casse mutue comunali quelle che corrispondono l'assegno. Quello che voi affermate va bene per le casse mutue degli artigiani, ma non per quelle dei coltivatori diretti. Bisogna prevedere anche quelle comunali oppure correggere l'articolo 24.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ella ha perfettamente ragione, ma credo che il testo sia esatto. Il contributo viene dato alla federazione dei coltivatori diretti che provvederà a ripartirlo alle casse mutue comunali.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo, di cui ho dato lettura.

 $(E \ approvato).$

Naturalmente decadono gli emendamenti presentati agli articoli 27 e 28.

PRESIDENTE. Il Governo propone il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

« All'onere derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 26 si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000 milioni, al Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

ANSELMI TINA, Relatore. Accetto questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1º gennaio 1972.

L'onorevole Tina Anselmi, relatore, propone il seguente emendamento:

Sostituire la parola: « gennaio », con l'altra: « luglio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 quale risulta dopo l'emendamento dianzi approvato.

(È approvato).

Passiamo al titolo quarto.

Poiché agli articoli 30 e 31 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera a) della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno con-

segnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

(È approvato).

ART. 31.

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso gli ispettorati del lavoro.

Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici delle unità sanitarie locali, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolamentazione alla lavoratrice interessata.

I medici degli ispettorati del lavoro hanno facoltà di controllo.

Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5 lettera a) della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari e i medici delle unità sanitarie locali. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'assenza medesima.

Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo citato è disposta dall'ispettorato del lavoro.

I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo solo definitivi.

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana, Gramegna, Pochetti e Rossinovich hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

- « La vigilanza sulla presente legge è esercitata:
- a) per gli aspetti relativi alla tutela fisica, delle lavoratrici gestanti dalle regioni tramite le unità sanitarie locali;
- b) per gli aspetti di tutela giuridica ed economica al Ministero del lavoro ».

Gli onorevoli Gramegna, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana e Tognoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le unità sanitarie locali hanno facoltà di controllo »;

Al sesto comma dopo le parole: « legge è disposta », sostituire il testo con: « dalla regione attraverso le unità sanitarie locali »;

Al settimo comma dopo le parole: « è disposta », sostituire: « dall'ispettorato del lavoro », con le parole: « dalle unità sanitarie locali ».

Gli onorevoli Gramegna, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Tognoni e Aldrovandi hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'ottavo comma sostituire le parole: « dall'ispettorato del lavoro », con le altre: « dalle unità sanitarie locali »;

Sostituire il nono comma con il seguente:

« In attesa che le regioni provvedano a determinare con proprio decreto, di cui all'ulti-

mo comma dell'articolo 4, i lavori che possono considerarsi pericolosi, faticosi e insalubri, continua ad aver vigore la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 »;

Sopprimere il decimo comma.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « i medici delle unità sanitarie locali ».

Gli onorevoli Lobianco e Mancini Vincenzo e Bianchi Fortunato hanno presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole « e i medici delle unità sanitarie locali » con le altre « o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Gli emendamenti presentati dall'onorevole Sgarbi Bompani Luciana e dagli altri colleghi comunisti sono perfettamente coerenti con la tesi da loro sostenuta e, al limite, sostanzialmente, non sono in contrasto con l'ipotesi politica che il Governo ha dovuto fare allargando il discorso, da alcuni altri analoghi precedenti emendamenti, ad un problema più generale. Siccome la Commissione ha, però, ritenuto, nel rispetto della legge, di risolvere diversamente i problemi a monte, con riferimento ai precedenti analoghi emendamenti comunisti, gli emendamenti ora in esame dovrebbero considerarsi, non dico, decaduti, ma comunque tali da entrare in una logica diversa da quella che la Commissione ha accolto. Vorrei, pertanto, pregare la Commissione di esprimere un voto negativo anche sugli emendamenti comunisti all'articolo 32, mentre si potrebbe richiamare l'emendamento Lobianco ed altri rispetto sia al secondo sia al sesto comma.

MANCINI VINCENZO. Non trovo alcuna difficoltà che si armonizzi anche il secondo comma, ma mi sembra che, in aderenza a quanto ha testé affermato il sottosegretario, motivando il parere contrario sugli emendamenti presentati dall'onorevole Sgarbi Bompani Luciana ed altri, che rispondono alla logica di deferire competenze già oggi alle unità sanitarie locali, poiché il testo del Comitato ristretto prevede che l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari e i me-

dici delle unità sanitarie locali, avremo una contraddizione che non giustificherebbe il parere negativo. Allora l'emendamento presentato dall'onorevole Lobianco ed altri lo inserirei nel sesto comma dell'articolo 32 per il richiamo all'articolo 5. È qui che cade il discorso relativo all'accertamento previsto dall'articolo 5, eliminando il riferimento agli ufficiali sanitari e ai medici delle unità sanitarie locali, di cui al primo periodo del sesto comma. Abbiamo effettuato un richiamo alle norme sullo statuto dei diritti dei lavoratori formulando l'emendamento nel seguente modo: « o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Vorrei dire che la soppressione del riferimento ai medici delle unità sanitarie locali che qui si propone non vuole essere assolutamente tale da pregiudicare ciò che sarà il futuro, ma è motivato soltanto dall'impossibilità di fare un riferimento ad una realtà non ancora esistente.

Per quanto riguarda l'emendamento Lobianco, devo dire che il testo mi pare più preciso tecnicamente e molto più esteso per quanto concerne la possibilità di far riferimento a disponibilità professionali di cui l'ispettorato del lavoro ha bisogno.

L'unico chiarimento che vorrei fosse effettuato è nel senso che questa formulazione non tocca in alcun senso i poteri attuali dell'ispettorato del lavoro.

MANCINI VINCENZO. No, non viene toccata alcuna delle attuali competenze.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero che risulti in modo chiaro che i poteri ispettivi spettano soltanto all'ispettorato del lavoro, e lo ispettorato del lavoro si serve non già di medici privati, ma di medici di istituti pubblici, per avere una maggiore garanzia di controllo.

Se questo è il significato dell'emendamento, dichiaro di accettarlo.

ANSELMI TINA, *Relatore*. Concordo con le considerazioni del Governo, accettando il suo emendamento e l'emendamento Lobianco, e respingendo gli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al primo comma presentato dagli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana,

Gramegna, Pochetti e Rossinovich di cui è stata data precedente lettura, non accettato dal relatore né dal Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma presentato dal Governo, accettato dal relatore.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al quarto comma presentalo dagli onorevoli Gramegna, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana e Tognoni di cui è stata data precedente lettura, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento al sesto comma presentato dagli onorevoli Gramegna, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana e Tognoni di cui è stata data precedente lettura, non accettato dal relatore né dal Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento al sesto comma presentato dall'onorevole Mancini Vincenzo ed altri di cui è stato data precedente lettura, al quale si sono dichiarati favorevoli il rappresentante del Governo e il relatore.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento al settimo comma presentato dagli onorevoli Gramegna, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, e Tognoni di cui è stata data precedente lettura, non accettato dal relatore né dal Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento all'ottavo comma, presentato dagli onorevoli Gramegna, Sulotto, Sgarbi Bompani Luciana, Tognoni e Aldrovandi, del quale ho già dato lettura e sul quale hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento al nono comma presentato dagli stessi deputati, del quale è stata già data precedentemente lettura e sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento al decimo comma, presentato dagli stessi deputati del quale è stata già data precedentemente lettura e sul quale hanno espresso parere contrario il relatore e il Governo.

(E respinto).

Pongo in votazione l'articolo 32, che a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

ART. 32.

La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.

Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.

Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma

dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro.

I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

La inosservanza delle norme di cui all'articolo 2 della presente legge è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonché il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per ciascuna delle donne addette al lavoro.

Gli onorevoli Lobianco, Fortunato Bianchi, Allocca, Mancini Vincenzo, Azimonti, Pisicchio e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « per ciascuna delle donne addette al lavoro » con le altre: « per ciascuna delle donne cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge ».

MANCINI VINCENZO. Il nostro intendimento è di chiarire che la sanzione è in relazione all'inadempimento delle norme.

PICCINELLI. Non vedo perché questa modifica dev'essere apportata soltanto al secondo comma. Nel primo comma infatti si prevede un'ammenda fino a lire 200 mila, ma essa potrebbe essere intesa globalmente, cioè come somma complessiva da pagare anche in caso di più licenziamenti contemporaneamente. Facendo rilevare che anche in occasione di altri provvedimenti è stata usata la dizione che viene ora proposta per il secondo comma, propongo che anche al primo comma si specifichi: « ... con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni lavoratrice portanza.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Nei due commi sono però contemplati casi di differente importanza.

PICCINELLI. Naturalmente, e proprio per questo sono previste ammende diverse, ma insisto nel ritenere necessario che sia specificato che le somme previste sono dovute per il licenziamento di ciascuna donna.

PRESIDENTE. Vorrei allora proporre, se la Commissione è d'accordo sull'emendamento Lobianco, di abolire il primo comma, e di introdurre al secondo comma anche la menzione dell'articolo 2, in modo da unificare sostanzialmente i due commi. Qual è il parere del relatore e del Governo?

ANSELMI TINA, Relatore. Sono favorevole sia alla sostanza dell'emendamento Lobianco, sia alla modifica prospettata dal Presidente all'intero articolo. Proporrei comunque, dal momento che si compie questa unificazione dei commi, di unificare anche le cifre e stabilire che l'ammenda vada « da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge ».

LOBIANCO. Accetto questa modifica e le altre suggerite dal Presidente.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per la votazione dell'emendamento proposto mi rimetto alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Lobianco con le modifiche proposte dal relatore.

(E approvato).

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 33, che, a seguito dell'emendamento suggerito, risulta così formulato:

ART. 33.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonché il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Gli onorevoli Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Alini, Rossinovich e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il sequente:

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, sentito il parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori nonché delle organizzazioni autonome, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

GRAMEGNA. Quest'emendamento sostitutivo si pone in coerenza con quanto da noi ostenuto finora durante il dibattito ed esprime la nostra convinzione che il ministro della sanità e le organizzazioni sindacali debbano partecipare alla redazione delle norme di applicazione di questa legge.

MANCINI VINCENZO. Sono d'accordo con l'emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Gramegna, e condivido le motivazioni da lui esposte.

PICCINELLI. Qualora si voglia accogliere quest'emendamento, proporrei però la diversa formulazione: « ... su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto... ».

Nell'emendamento si specifica che le norme regolamentari dovranno essere emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri della sanità e del lavoro. Ora, poiché trattasi di materia che appartiene alla competenza del ministro del lavoro, mi parrebbe più logico stabilire che l'emanazione delle norme suddette avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta di ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della sanità.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non penso di far torto alla competenza ed alla capacità del ministro della sanità in carica, né a quel di-

castero se affermo che, per questo provvedimento, la competenza non solo primaria, ma anche esclusiva, spetta al ministro del lavoro. Si tratta, infatti, pur sempre della disciplina di un rapporto di lavoro, anche se esso è visto in una sua particolare accezione, che ha notevoli implicazioni dal punto di vista sanitario.

Mi sembra, in sostanza, che l'emendamento in esame rischia di creare le premesse di una situazione conflittuale tra i due dicasteri. Invito quindi la Commissione a valutare l'opportunità di mantenere fermo su questo punto il testo del Comitato ristretto, che rientra pienamente nella logica della normativa che stiamo esaminando.

Se mi è consentito. inoltre, rivolgere un suggerimento alla Commissione, faccio presente l'opportunità di provvedere all'indicazione del termine entro il quale il regolamento di applicazione dovrà essere emanato. Penso, infatti, che un provvedimento di tale rilevanza come quello che stiamo discutendo non debba correre il rischio di rimanere per lungo tempo inoperante, a causa della carenza del regolamento.

Questa è, dunque, la posizione che debbo assumere, nella mia qualità di rappresentante del Governo. Aggiungo che, se la Commissione ritenesse di insistere sul principio ispiratore dell'emendamento Gramegna, il Governo potrebbe semmai accettare la formulazione prospettata dall'onorevole Piccinelli, che si riferisce ad un « concerto » tra ministro del lavoro (al quale in ogni caso rimarrebbe la competenza primaria) e ministro della sanità.

Ripeto che la tesi che sto ora sostenendo non fa riferimento nel modo più assoluto alle persone dei titolari dei due dicasteri, ma semmai fa riferimento agli organi, cui sono attribuite precise competenze, le quali trovano per certi oggetti un punto di contatto nell'ambito di una riforma sanitaria che, pur essendo già stata definita nella sua strutura, non è tuttavia divenuta un atto legislativo.

Il Governo, pertanto, è favorevole al mantenimento della dizione contenuta nl testo del Comitato ristretto; in via subordinata, ritiene che la formulazione prospettata dallo onorevole Piccinelli sia l'unica accettabile tra tutte quelle che sono state proposte con riferimento all'argomento in esame.

ANSELMI TINA, *Reatore*. Mi sembra che, anche in relazione alle argomentazioni dianzi addotte dal rappresentante del Governo, il

problema relativo alla competenza per l'emanazione del regolamento potrebbe essere risolto mantenendo la formulazione contenuta nel testo del Comitato ristretto.

Tale testo dovrebbe però, a mio avviso, subire – per quanto concerne altri aspetti – alcune modificazioni. Innanzitutto, si dovrebbe provvedere (come del resto ha suggerito lo stesso sottosegretario Rampa) a stabilire un termine per l'emanazione del regolamento; in secondo luogo, sarebbe opportuno subordinare tale emanazione alla preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Nessuno dei componenti questa Commissione può - io credo - mettere in dubbio che presso il Ministero del lavoro si segue la prassi di consultare, ogni volta che un determinato adempimento lo richieda, le organizzazioni sinda-cali dei lavoratori. È chiaro, però, che un impegno di questo tipo, fissato per legge, non può non destare forti perplessità, trattandosi, nella fattispecie, di provvedere alla emanazione di un regolamento. Mi pare di ricordare che non esistono precedenti del genere: non è mai avvenuto, cioé, che un provvedimento di legge stabilisse l'obbligo della preventiva consultazione con i sindacati per l'emanazione di norme regoamentari.

D'altra parte, è evidente che, pure in mancanza di una esplicita previsione legislativa, il Governo si impegna a sentire il parere dei sindacati anche su questo aspetto, seguendo un valutazione di opportunità che costantemente pone a base della sua azione.

GRAMEGNA. Mi sembra, però, che sia i provvedimenti delegati ex lege n. 153, sia anche per altri decreti delegati, sono stati emanati dopo aver ascoltato il parere di una Commissione mista, costituita da parlamentari e da esponenti sindacali.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non si trattava, però, in quelle circostanze di provvedere all'emanazione di un regolamento, ma si trattava di vere e proprie leggi delegate.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che la ipotesi della consultazione di un organismo costituito da rappresentanti del Parlamento e da esponenti sindacali integra una fattispecie ben diversa da quella che qui si pone. In ogni modo, penso che le assicurazioni for-

nite dall'onorevole sottosegretario sulla prassi in uso presso il dicastero del lavoro e della previdenza sociale possano tranquillizzarci sotto questo aspetto.

PICCINELLI. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo sono tali che possono indurci a deliberare senz'altro nel senso di mantenere la formulazione elaborata dal Comitato ristretto, eventualmente con l'intesa di votare, al termine della discussione, un ordine del giorno che impegni il Governo stesso ad effettuare la consultazione delle organizzazioni sindacali

PRESIDENTE. L'onorevole Tina Anselmi ha presentato il seguente emendamento allo articolo 34 del testo del Comitato ristretto:

Dopo le parole: previdenza sociale », aggiungere le altre: « entro novanta giorni ».

ANSELMI TINA, Relatore. Ho presentato l'emendamento, che avevo già preannunciato nel mio precedente intervento, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo in relazione a questo specifico punto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Onorevole Gramegna, insiste sul suo emendamento non accettato dal reatore né dal Governo?

GRAMEGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (E respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Anselmi Tina, accettato dal Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 che, a seguito dell'emendamento dianzi approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate, norme regolamentari per la applicazione della presente legge.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

Le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sula tutela fisica ed economica delle

lavoratrici madri e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione compatibile, sono abrogate e sostituite dala presente legge.

Gli onorevoli Lobianco, Allocca e Mancini Vincenzo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il sequente:

« Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge ».

MANCINI VINCENZO. L'emendamento risponde alla esigenza di chiarire che le norme soppresse con la presente legge sono soltanto quelle con essa incompatibili.

ANSELMI TINA, Relatore. Sono favore-vole all'emendamento Lobianco.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lobianco, interamente sostitutivo dell'articolo 35, accettato dal relatore e dal Governo.

(E approvato).

Gli onorevoli Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Pochetti, Sulotto e Tognoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente articolo 35-bis:

ART. 35-bis.

In attesa della istituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni loro attribuite dalla presente legge sono esercitate dagli ufficiali sanitari comunali.

GRAMEGNA. Il contenuto di questo articolo aggiuntivo è stato già illustrato nel corso dela discussione generale.

ANSELMI TINA, Relatore. Sono contrara all'introduzione di questo articolo.

RAMPA, Sollosegrelario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche io esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 35-bis, di cui ho dato lettura.

(E respinto).

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana e Gramegna hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 35-bis, aggiungere il seguente articolo 35-ter:

ART. 35-ter.

Alle madri di figli adottivi, nonché nel periodo di attesa dell'affidamento, sono concessi gli stessi trattamenti riconosciuti alle altre lavoratrici madri.

ANSELMI TINA, Relatore. A me sembra che nella legislazione attuale sia già prevista questa norma, che pure è di grande valore.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. A me risulta il contrario, almeno per quel che accade in certe province.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. A me sembra che questo articolo proponga alla nostra attenzione un problema di notevole importanza, per cui non varrebbe la pena di bocciarne il principio. Per altro non sono in grado di dire se tale norma sia già recepita dall'ordinamento vigente. Propongo quindi ai presentatori di ritirare la loro proposta impegnandomi, a nome del Governo, dopo aver approfondito la questione, eventualmente a ripresentare questo articolo aggiuntivo in sede di esame del provvedimento da parte del Senato.

MANCINI VINCENZO. Sono d'accordo con la proposta fatta dal sottosegretario.

AZIMONTI. Se accogliamo lo spirito delle dichiarazioni fatte dal sottosegretario, non occorre apportare una modifica al Senato se vi è una carenza, in quanto si può risolvere in sede di regolamento.

PAZZAGLIA. Tutti i gruppi dovrebbero essere d'accordo su una formulazione la quale preveda che alle lavoratrici che abbiano dei figli adottivi siano concessi il periodo di riposo o i benefici previsti da questa legge in caso di malattia dei figli stessi.

L'aspetto dell'adozione deve essere considerato dal legislatore come fatto moralmente molto meritevole di attenzione.

PRESIDENTE. Visto che sono sorte delle perplessità in ordine all'applicazione di un sistema che per noi era pacifico, si potrebbe presentare un ordine del giorno con il quale

si impegni il ministro a richiamare l'attenzione di tutti gli enti sul fatto che quello che è stato realizzato in una provincia venga realizzato in tutte le altre. Questa potrebbe essere la strada, salvo prevedere una maggiore ampiezza nel nuovo regolamento del diritto di famiglia.

PICCINELLI. Cogliendo una proposta che è stata fatta, credo che effettivamente si dovrebbe fare un riferimento al regolamento, altrimenti dubito che si possa estendere, in sede di regolamento, alle adottanti le norme relative alle lavoratrici madri. Se ci riferiamo in modo esplicito, il Governo potrebbe studiare il problema ed esaminare quali norme si potrebbero applicare.

ANSELMI TINA, Relatore. In caso di adozione, il creare un rapporto tra mamma e bambino è estremamente più difficile che non quando il bambino è figlio naturale della madre; e pertanto deve essere previsto anche il congedo facoltativo per le difficoltà psicologiche, specialmente da parte del bambino, nel creare tale rapporto.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Di fronte alle perplessità che sono state espresse dai colleghi, mi convinco ancora di più che questo problema non si deve affrontare in questo momento, perché non siamo in grado di fare un provvedimento che risponda alle innovazioni che la legge comporta e con riferimento, sia pure indiretto, al più ampio problema del diritto di famiglia e della legge sull'adozione.

Da parte mia vi è una disponibilità a cogliere la proposta del Presidente nel suo giusto significato: e cioè il ministero si impegna in via amministrativa a fare in modo che tutti gli istituti di competenza, e dovunque possibile, non creino disparità di trattamento fra le categorie.

In merito, invece, al dispositivo legislativo, sono ancora più convinto che si debba procedere ad un ripensamento per risolvere questo problema, in considerazione di ciò che su altri articoli abbiamo votato come si poteva. Credo che sia un fatto di serietà e di responsabilità, dato che non vi è alcuna parte politica che non voglia portare un contributo positivo per risolvere questo problema così delicato. L'impegno del Governo è un impegno formale, preciso e morale. Se i colleghi ci danno fiducia, crediamo di poterlo assolvere anche con la loro collaborazione.

PRESIDENTE. A seguito delle dichiarazioni del sottosegretario, credo che l'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana e Gramegna possa intendersi ritirato.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Sta bene. Attendiamo, comunque, che il Governo dimostri nei fatti di volere realizzare quanto ha dichiarato.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 35-ter aggiungere il seguente articolo aggiuntivo 35-quater:

ART. 35-quater.

« Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

L'ispettorato del lavoro può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per la istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Voglio sottoporre un problema che sta per sorgere con l'eventuale ed auspicata approvazione da parte del Senato del provvedimento sugli asili nido. L'articolo 11 di questo provvedimento prevede l'abrogazione sic et simpliciter del medesimo articolo della legge n. 860 che stabiliva l'istituzione di asili nido aziendali quando si verificavano determinate condizioni, salvo la libera contrattazione.

La preoccupazione del Ministero del lavoro è questa: si può verificare il caso che, di fronte all'abrogazione di specifiche norme previste dalla legge n. 860 e per la mancata realizzazione del piano programmatico, che il Governo ritiene adeguato agli sforzi finanziari, si attui o la chiusura degli asili nido o non si assumano iniziative, anche consensuali, da parte dei datori di lavoro rispetto alle esigenze che tuttavia esistono e che sono quelle previste dalla legge n. 860. Pertanto, in mancanza di asili nido comunali, sembra opportuno stabilire che restano quelli aziendali.

Con l'emendamento che il Governo ha presentato non viene ripristinato materialmente l'articolo 11 della legge n. 860, ma si attua in via transitoria il collegamento con il provvedimento sugli asili nido che è stato approvato l'altro giorno dalla Camera e che attende l'approvazione da parte del Senato.

Sottopongo questo problema alla Commissione che in merito non dovrebbe mostrarsi insensibile, anche se ci rendiamo conto che approvare l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo, almeno nella sostanza, potrà comportare un nuovo peso sull'industria o potrà sollecitare – e questo certamente non dispiace – le organizzazioni sindacali, qualora lo chiedessero, in sede contrattuale ad un accordo diretto con la controparte. Però, deve trattarsi un accordo che sarebbe protetto in pieno da una norma di legge anche provvisoria, mentre altrimenti non vi sarebbe copertura di legge rispetto ad una esigenza che è ritenuta reale.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Anche in sede di Commissioni interni e sanità, allorché abbiamo elaborato quell'articolo che proponeva l'abrogazione dell'articolo 11, avevamo le stesse preoccupazioni.

Però, tutti i gruppi politici avevano la grande fiducia nella capacità di quei pochi lavoratori, che hanno la possibilità di avere asili nido, di difendere i loro diritti acquisiti in attesa di avere gli asili ndo residenziali.

Vorrei ricordare che anche il Senato, in sede di approvazione del provvedimento sugli asili nido, ha approvato, in fine di seduta, un ordine del giorno con il quale si chiede che vengano tenute in considerazione le condizioni di fatto esistenti; pertanto, sarei contraria a questa formulazione, anche perché il richiamo agli articoli 11 e 12 della legge 26 agosto 1950, n. 869, ritengo sia alquanto pericoloso.

Per concludere, vorrei dire che confido più nella capacità dei lavoratori di difendere i loro diritti acquisiti che in una norma transitoria concepita in quel modo, e che tra l'altro potrebbe riaprire un discorso che ci metterebbe in conflitto con una legge appena approvata.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo in questo modo ha cercato di interpretare in modo ottimale una esigenza fortemente sentita, non impedendo quella libera contrattazione e quella libera difesa di tutto ciò che è acquisito da parte dei lavoratori.

Questo è lo spirito con cui abbiamo avanzata questa proposta. Pertanto il Governo ritiene di dover insistere sulla relativa votazione.

ANSELMI TINA, Relatore. Sul primo comma siamo d'accordo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Ma è il secondo che garantisce il primo.

ANSELMI TINA, Relatore. Vorrei fare osservare che l'emendamento governativo prevede che l'ispettorato del lavoro possa autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali quando esistono altri asili nido in grado di sostituire quelli esistenti. Non è quindi che questa norma si pone in contrasto con la creazione di asili nido. Noi diciamo infatti che, ove esista un asilo nido funzionante, il datore di lavoro non lo può chiudere, se l'ispettorato del lavoro non accerta che quel bisogno cui l'asilo stesso sodisfaceva può essere altrimenti sodisfatto.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Propongo di modificare il secondo comma dell'emendamento, nel senso di introdurre, dopo le parole: « di cui al precedente comma », la frase: « sentite le organizzazioni sindacali ».

PRESIDENTE. L'onorevole Lodi Faustini Fustini Adriana presenta dunque il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « di cui al precedente comma », inserire le altre: sentite le organizzazioni sindacali ».

ANSELMI TINA, Relatore. D'accordo.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anch'io concordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lodi Fautsini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 35-quater che, con la modifica testé approvata, risulta del seguente tenore:

ART. 35-quater.

Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge

stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.

(E approvato).

Passiamo agli articoli accantonati. Do lettura dell'articolo 19, che avevamo, appunto, precedentemente accantonato:

ART. 19.

Per la copertura dell'onere derivante dai titoli primo e secondo della presente legge e di competenza degli enti assicuratori di malattia, è dovuto dai datori di lavoro agli enti di malattia predetti un contributo pari all'0,53 per cento della retribuzione di ogni dipendente, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Sono abolite tutte le esenzioni e riduzioni contributive previste per i datori di lavoro dell'agricoltura, salvo quelle contemplate a favore dei coltivatori diretti e delle aziende situate ad oltre 700 metri di altitudine.

Ai fini del precedente comma, per coltivatori diretti s'intendono i titolari di aziende agricole che sono soggette all'obbligo dell'assicurazione malattia di cui alla legge 22 gennaio 1954, n. 1136 e successive modificazioni.

Il contributo in cifra percentuale sulla retribuzione di cui al primo comma, dovuto dai datori di lavoro dell'agricoltura, può essere trasformato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in contributo fisso a giornata secondo le norme in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi del settore agricolo.

Riguardo ai versamenti dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nelle ipotesi indicate ai commi terzo e quinto dell'articolo 16, l'INPS è tenuto a versare all'ente assicuratore di malattia, che corrisponde alla lavoratrice l'indennità di maternità, quanto avrebbe erogato alla stessa, durante il periodo di assenza obbligatoria dal

lavoro, a titolo di indennità di disoccupazione ovvero di integrazione salariale.

Il Governo, per adeguarsi ai suggerimenti della V Commissione in ordine alla copertura del provvedimento, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

- « Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
- a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
- b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
- c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;
- d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.

Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.

A partire dal 1º gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari.

Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.

Per i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120 settimanali.

Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non è dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.

Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni ».

SULOTTO. Il nostro gruppo voterà contro questo emendamento, che propone una nuova formulazione della disposizione concernente la copertura finanziaria del provvedimento, in quanto riteniamo assurdo ed ingiusto il sistema adottato dal Governo. Tale sistema, infatti, assicura il reperimento dei fondi attraverso un prelievo operato sulle disponibilità finanziarie della Cassa unica assegni familiari, disponibilità che, invece, avrebbero dovuto essere utilizzate in modo diverso. Mi sembra, tra l'altro, che qualche collega, che ha presentato delle proposte di legge tendenti ad aumentare, in misura sostanziale, l'importo degli assegni familiari oggi erogati, rischia di trovarsi in contraddizione con se stesso dando voto favorevole ad una norma che distoglie dalla Cassa una quantità notevole di fondi per destinarli al finanziamento del provvedimento in esame.

Mi sembra, inoltre, di aver capito che una parte (abbastanza sostanziosa) dei fondi necessari per la copertura sia stata prelevata dalle casse degli istituti mutualistici, cioè di enti che si trovano in condizioni finanziarie tutt'altro che florde.

Se mettiamo in relazione questi prelievi con gli altri che sono stati precedentemente operati e con le voci che circolano circa una presunta intenzione di utilizzare i saldi attivi di pertinenza dell'INPS per finanziare la riforma sanitaria, non possiamo fare a meno di manifestare la più sentita preoccupazione. Nella nostra qualità di componenti la Commissione lavoro, dobbiamo necessariamente dimostrare una profonda sensibilità nei confronti del problema di una corretta utilizzazione dei mezzi finanziari destinati alle varie forme di previdenza.

A me pare, quindi, che non sia possibile approvare, con tutta tranquillità, un criterio di finanziamento così poco ortodosso, che inevitabilmente porrà dei seri limiti ai nostri sforzi per realizzare un miglioramento dei trattamenti pensionistici, degli assegni integrativi per carichi di famiglia e, in una parola per tutte quelle misure che il mondo del lavoro attende, specialmente in un momento così delicato come quello che il paese sta attraversando.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Fortunato Bianchi.

BIANCHI FORTUNATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia.

PAZZAGLIA. Anch'io, signor Presidente, mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 19 del testo del Comitato ristretto.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 22, precedentemente accantonato:

ART. 22.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione del contributo previsto dalle tabelle a), b), c), d), ed e) allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, a favore dell'Ente nazionale di assistenza agli orfani di lavoratori italiani, con i sistemi di accertamento e di riscossione attualmente in vigore e ne

verserà l'importo, senza carico di spese, all'ente predetto, secondo modalità da convenirsi fra i due istituti.

Gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana, Bruni e Alini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

In via subordinata, gli onorevoli Sgarbi Bompani Luciana e Bruni propongono il seguente emendamento:

Sostituire le parola da: « dell'Ente », fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: « delle regioni, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Li consideriamo già svolti, signor Presidente.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Debbo osservare che la Commissione parlamentare consultiva che ha esaminato gli schemi di decreti delegati relativi al trasferimento alle regioni delle competenze nel settore dell'assistenza ha deliberato all'unanimità di proporre che le somme attualmente destinate all'assistenza siano demandate alle regioni. D'altra parte, è forse inutile che io dica queste cose, visto che proprio il ministro Donat-Cattin ha dichiarato che è necessario pervenire allo scioglimento dell'ENAOLI, o per lo meno al suo decentramento.

A questo punto, mi rendo conto che è forse prematuro chiedere addirittura la soppressione dei contributi spettanti all'ENAOLI; mi sembra, tuttavia, che in momento di transizione come l'attuale, sarebbe inopportuno introdurre nella legislazione una norma che, in definitiva, rafforza e conferma un meccanismo di contribuzione tuttora vigente.

La migliore soluzione, in questa sede, sarebbe quella di sopprimere l'articolo 22: in tal modo, evidentemente, la legge istitutiva del contributo in questione (che risale al 1939) e quelle successive, ad essa allegate, rimarrebbero in vigore, e conseguentemente il meccanismo in questione continuerebbe a funzionare senza interruzioni e senza subire modifiche; nel contempo, però, si eviterebbe di dar vita ad una norma che consolida il sistema vigente, in un momento in cui esso sembra non più rispondente alle attuali esigenze, soprattutto in vista dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

È evidente che, se la Commissione ritiene di poter manifestare una favorevole disposizione nei confronti dell'emendamento soppressivo, il nostro gruppo è disposto a ritirare l'emendamento presentato in via subordinata.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La onorevole Lodi Adriana Faustini Fustini ha portato alla nostra attenzione un problema assai vasto, sul quale, per ovvî motivi, non è possibile, da parte mia, esprimere una compiuta valutazione. Desidero quindi effettuare soltanto alcune precisazioni.

Innanzitutto, debbo dire che i pareri formulati da parte della Commissione parlamentare, alla quale ha fatto riferimento la onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini, sono estremamente importanti e tali da non essere sostanzialmente disattesi; ciò non toglie, però, che si tratti di pareri, cioè di meri atti consulti.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Su di essi, però, la Commissione ha deliberato all'unanimità.

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Questo non cambia i termini della questione.

Inoltre, vorrei ricordare che esiste una tesi di fondo, che è stata fin qui confermata anche nei decreti delegati, e cioè quella di non conseguire la disaggregazione degli enti di carattere nazionale che operano nel settore assistenziale, fatta salva la competenza delle regioni, le quali potranno esercitare dapprima il controllo e successivamente, a quanto sembra, anche le funzioni operative a livello regionale.

Il ministro del lavoro non ha detto, quindi, di voler sciogliere l'ENAOLI: semmai sono state avanzate proposte di regionalizzazione. Ma qui si entra in un discorso di tutt'altro genere, che è legato soltanto ad alcune ipotesi sul futuro. Quello che oggi è certo è che l'ente vive e deve poter validamente operare. Per questo, pur evitando di rafforzare il sistema vigente, dobbiamo fare in modo di non abrogare alcuna norma in materia. In attesa, quindi, che attraverso i decreti delegati vengano effettuate le scelte definitive sulla sorte degli enti eassistenziali nazionali, specialmente di quelli istituiti con legge, il Governo, in rapporto al problema dell'ENAOLI, propone, attraverso un emendamento presentato alla Presidenza, una formulazione legislativa che appare valida ai fini dianzi menzionati, pur non contenendo alcun elemento che possa suonare come un rafforzamento e un consolidamento dell'attuale sistema.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

"L'Istituto nazionale della previdenza sociale continuerà ad effettuare la riscossione dei contributi base ed integrativo dovuti a favore dell'Ente nazionale di assistenza agli orfani di lavoratori italiani, con i sistemi di accertamento e riscossione attualmente in vigore e ne verserà l'importo, senza carico di spese, all'Ente predetto, secondo modalità da convenirsi tra i due istituti".

MANCINI VINCENZO. A mio avviso si può procedere alla soppressione di questo articolo in virtù della considerazione svolta dalla collega Valeria Lodi Faustini Fustini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sgarbi Bompáni Luciana, soppressivo dell'intero articolo.

(E approvato).

Gli altri emendamento sono pertanto preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 36. Ne do lettura:

ART. 36.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5 lettera a) della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera sterra.

Le norme di cui agli articoli 19 e 20 entrano in vigore all'inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La onorevole Tina Anselmi, relatore, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere dopo le parole: « Gazzetta ufficiale » le altre: « salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma ».

Sopprimere il terzo comma.

ALINI. Il mio gruppo non può dare voto positivo su questa legge. Il provvedimento, pur recependo parecchie norme innovative,

portate avanti unitariamente dai sindacati, risulta ancora carente rispetto alle esigenze di una moderna legislazione in materia di tutela preventiva delle lavoratrici madri.

Si sono lesinati i fondi, con pretesti inaccettabili per una legge di alto valore sociale, destinata a lasciare traccia per un lungo periodo.

Inaccettabile è per noi l'insieme delle fonti di copertura, per cui attingendo alla Cassa assegni familiari, all'INAM, negando la mutualizzazione delle due ore giornaliere e dimezzando l'assegno di natalità per le lavoratrici autonome il Governo in pratica fa finanziare la legge dagli stessi lavoratori.

Inaccettabile è inoltre la posizione del Governo che rifiuta di riconoscere le competenze delle regioni e delle unità sanitari locali, nel quadro della riforma sanitaria, nel cui contesto la presente legge doveva collocarsi.

In sostanza è stato fatto un passo avanti, ma non ancora soddisfacente. Per queste considerazioni il mio gruppo si asterrà dal votare questo provvedimento, confidando che l'altro ramo del Parlamento saprà rimediare alle carenze in esso contenute.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Il nostro gruppo avrebbe voluto dare un voto favorevole a questa legge. In effetti il testo elaborato dal Comitato ristretto aveva un contenuto che ci trovava consenzienti, specialmente per la parte relativa all'affermazione del principio che i problemi delle lavoratrici madri non debbono aveve un contenuto individuale, ma debbono interessare l'intera collettività.

Di fronte, però, alle imposizioni del Governo, il nostro voto non può più essere favorevole: pertanto, ci asterremo dal votare. Non possiamo infatti essere favorevoli al rifiuto imposto dal Governo di mutualizzare le due ore giornaliere di assenza dal lavoro; sarà questa una norma che colpirà ancora la occupazione femminile. Né ci trova consenzienti la riduzione dell'assegno di natalità per le lavoratrici autonome.

In sostanza, si arriva in ritardo a dare giustizia e si negano inoltre principi che potevano dare certamente un contenuto diverso al problema delle lavoratrici madri, salvaguardando l'occupazione femminile.

Per questo ci asteniamo. Noi confidiamo che questi aspetti possano essere migliorati nell'altro ramo del Parlamento soprattutto sentendo gli enti locali, le regioni, le organizzazioni sindacali e con il movimento delle organizzazioni delle lavoratrici. Contiamo su

questa possibilità anche per poter votare a favore di questo provvedimento che, secondo noi, avrebbe rappresentato un enorme passo in avanti sul piano sociale.

ANSELMI TINA, Relatore. A nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento per gli aspetti positivi che esso realizza; anzitutto la parificazione del trattamento in tutti i settori, dipendente e autonomo, e l'estensione di questo trattamento alle categorie che finora ne erano rimaste escluse e che sono economicamente fra le più deboli, come le salariati e le braccianti agricole.

Mi pare che vi sia un secondo aspetto molto importante da sottolineare, ed è quello della maggiore tutela della madre accanto al bambino nei primi anni di vita. Anch'io sono preoccupata per le conseguenze che la mutualizzazione della spesa possa avere sull'occupazione femminile, e pertanto a nome del gruppo della democrazia cristiana invito il Governo affinché in una situazione economica che la renda possibile questa spesa a carico della produzione venga mutualizzata.

Un aspetto nuovo di questo provvedimento, e che voglio sottolineare, riguarda il congedo facoltativo per sei mesi con il 30 per cento della retribuzione.

Siamo sodisfatti che le proposte di legge della nostra parte politica, che prevedevano una forma di assistenza e di inserimento delle lavoratrici autonome nella nuova tutela delle lavoratrici madri, siano state accolte, anche se non nella forma che noi avevamo indicato. Si tratta di un passo significativo e su questa strada si potranno introdurre con il tempo dei miglioramenti. Pertanto, dando il nostro voto favorevole, esprimiamo il compiacimento per gli aspetti innovativi del provvedimento che sono certamente utili e che saranno certamente bene accolti dal mondo femminile, per il quale noi abbiamo voluto presentare queste proposte di legge, e crediamo che questo lavoro abbia portato ad un risultato positivo.

PAZZAGLIA. Dichiaro di votare a favore con le riserve che ho già enunciato.

CAMBA. Anche il gruppo liberale voterà a favore di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo presentato all'articolo 36, e di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Pongo invotazione il mantenimento del terzo comma di cui è stata chiesta la soppressione.

(E respinto).

Pertanto il terzo comma si intende soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 36 che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 36.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(È approvato).

Gli onorevoli Sulotto, Alini e Gramegna hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto della volontà unanime di migliorare l'assegno di natalità alle lavoratrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciale portandolo a lire 100 mila

impegna il Governo

a predisporre con urgenza i mezzi e gli strumenti al riguardo ».

RAMPA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Innanzi tutto voglio ringraziare per la collaborazione e per la comprensione amichevole, in quanto il lavoro che abbiamo svolta non è stato facile.

Il Governo, evidentemente, comprende la parziale insodisfazione espressa da questo e da quel gruppo, ma credo di aver cooperato con le iniziative legislative dei singoli gruppi, pur costretto da esigenze di copertura a limitare la portata del provvedimento.

Ringrazio la onorevole Tina Anselmi in particolar modo, e gli altri membri della Commissione, e in particolare del Comitato ristretto, per la battaglia che ha condotto per lunghi anni con l'intento di riuscire a modificare la legge precedente.

Voglio sottolineare che viene introdotto nel provvedimento un istituto nuovo, e cioè quello del congedo facoltativo. A proposito della possibilità di migliorare il provvedimento in futuro, ci rendiamo conto che probabilmente vi sarà bisogno di qualche ritocco, e se nel frattempo la situazione economica e finanziaria assumerà un atteggiamento diverso da quello che ci ha costretto a questa situazione, nessuno si opporrà al miglioramento della legge sia in termini qualitativi che quantitativi.

Questa è la risposta seria che io posso dare all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sulotto e che io estendo al settore autonomo delle lavoratrici dell'agricoltura e a tutto il settore delle lavoratrici madri, tetendo conto che il settore dell'agricoltura oggi è il più compromesso dalle forzature finanziarie che abbiamo devuto, purtroppo, rispettare nella collegialità di Governo.

Onorevole Sulotto, qualsiasi altra cosa le dicessi sull'ordine del giorno potrebbe essere al di là di una lealtà e correttezza che ci ha sempre guidato in questa Commissione. In questo momento noi abbiamo realizzato un risultato che certamente non verrà disconosciuto dalle lavoratrici alle quali siamo andati incontro con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Voglio rivolgere un ringraziamento ai componenti del Comitato ristretto che hanno lavorato intensammente per condurre in porto questo provvedimento. Ringrazio anche coloro che hanno partecipato alle sedute e in modo sentito anche il rappresentante del Governo, onorevole Rampa, che da tempo segue i lavori della nostra Commissione con passione ed interesse e tante volte riesce a persuaderci proprio perché abbiamo la sensazione che quello che dice sia frutto di una convinzione, anche se poi come capita spesso per gli ordini del giorno non tutto quello che si ritiene giusto si può in seguito realizzare

Comunque per concludere desidero esprimere il ringraziamento della Commissione per la preziosa collaborazione prestata nella approvazione di questo importante provvedimento.

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Pongo in volazione l'ordine del giorno Sulotto.

(E respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Pazzaglia ed altri, n. 359; Novella ed altri, n. 795; Storti ed altri, n. 804; Polotti ed altri, n. 981; Bonomi ed altri, n. 1992: Sgarbi Bompani Luciana ed altri, n. 2054; Anselmi Tina ed altri, n. 2201; Anselmi Tina ed altri, n. 2202, in un testo unificato e con il titolo: « Tutela delle lavoratrici madri » (359-795-804-981-1992-2054-2201-2202):

Hanno dichiarato di astenersi n. 12 deputati.

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Bonea, Dall'Armellina, Lobianco, Mancini Vincenzo, Menicacci, Monti, Nucci, Pavone, Pazzaglia, Piccinelli, Pisicchio, Tambroni e Pandolfi.

Si sono astenuti:

Aldrovandi, Alini, Bruni, Caponi, di Marino, Gramegna, Lodi Faustini Fustini Adriana, Pellizzari, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto e Tognoni.

La seduta termina alle 23,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO